anxa
87-B
18133

DOMENICO CHIATTONE

MATRIMONIANA NEL '500

IN SALUZZO

CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL COSTUME

SALUZZO
DITTA EDITRICE BOVO E BACCOLO
1905

C36

A
Carlo Errera
affettuosamente
D. C.

DOMENICO CHIATTONE

MATRIMONIANA NEL '500

IN SALUZZO

CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL COSTUME

SALUZZO
DITTA EDITRICE BOVO E BACCOLO
1905

Ai carissimi

Dott. Ludovico Chiattone *e* **Domenica Ferrero**

in ricordo delle loro nozze felici

con affetto

di fratello e d'amico

« .... gli spiccioli della storia ci rifabbricano la faccia esteriore di un mondo che fu; ci evocano una vita che è irremissibilmente spenta ».

A. Manno, *Documenti per una storia del vivere e del vestire*, in *Cur. Ric. Stor. Sub.*, V, 1875, pag. 148.

I.

CARESTIA DI MATRIMONI

Carestia di giovani per... matrimonio? Oh la melanconica esclamazione di tante povere zitelle sognanti, di tante madri intraprendenti alla caccia del *genero*; la vera ragione onde a poco a poco si trasmuta l'*eterno femminino*, che la mente nostra non può adattarsi a considerare spoglio di quella ideal forma purissima — inspiratrice a tanti poeti e a tanti... perturbatori della pubblica quiete! — magari dietro l'unto banco e il puzzolente vasellame d'una farmacia, o sudante, ne l'anemia che sfibra e nel nevrastenico isterismo, su un tarlato... poco pulito codice, puta caso, di Marziale o di Giovenale, o su una qualche dedicazione del Bandello.

Oh il triste grido, che se oggi tenta a diventar più frequente, non s'affievolisce però nel passato, ma si ripercote nella dolorosa eco coi ricordi dei secoli, allorquando alla spatola o al codice si preferiva per la povera figliola il nero mantello della benedettina, o il ruvido saio della clarissa.

Sulla fodera interna di un antico volume di *Ordinati* dell'Archivio Comunale di Saluzzo leggo queste parole di colore oscuro: « *qui a Salusso ogni maschio da mogliera sono oto femine da marito e guai a le povere et brute!* ».

La grafia mi fa riportar volentieri questa disperata ed esagerata considerazione verso la metà del Sec. XVII, per la quale mi manca ogni dato di censimento a piena comprova e a tutta consolazione delle madri e delle zitelle mie coetanee.

Il luogo dello scritto — era forse l'ira erompente dall'animo di qualche vecchio *grafario* del buon tempo antico, benedetto da Dio nella fecondità della moglie? — non m'interessa, come non m'interesserebbe il tempo, se non mi mettesse sul gusto di farmi una domanda.

Regge — su per giù — la sconfortante relazione se riportata alla fine del Quattrocento o sul principio del Cinquecento, epoca a cui più specialmente si dirigono queste poche dilettose ricerche?

Se sì, potrebbe nascere un non trascurabile dato di fatto nella presente trattazione, che vuole riguardare i principali usi e costumi a cui s'informava nell'età sopradetta la celebrazione del matrimonio, in Saluzzo.

Ma nessuna carta sincrona, in un tempo in cui non si tenevano ancora i registri battesimali nelle nostre Parrocchie (che se pur furono stabiliti nel Sinodo del Vescovo Tornaboni (1), non furono messi in ordine che assai più tardi) ci porta luce al riguardo; ond'è che noi non possiamo dire di una maggiore o minor frequenza di sposalizi nella nostra Città.

Certo le frequenti guerre e le pestilenze avevano decimato assai la popolazione de' nostri borghi, dove l'immigrazione, dai paesi vicini e lontani, di forastieri — che acquistavano tratto tratto, e proprio in questo tempo, sempre

---

(1) Anno 1516, 18 Luglio. Si obbligano i parroci di inscrivere in un particolar libro i nomi dei battezzati alla presenza almeno di due testimoni, e si decreta che questo libro possa far fede in giudizio egualmente che uno strumento. Cfr. il mio articolo: *I primi Vescovi di Saluzzo nel '500.*

maggiori diritti dai marchesi (1) — veniva un po' a controbilanciare la notata diminuzione.

In riguardo al rapporto numerico fra maschi e femmine, pur nella mancanza di dati precisi, io m'arrischierei a credere che non molto più consolante fosse quello nell'età di cui parliamo, sempre ammessa la grande esagerazione della nota ms., in fodera del Volume citato.

Chè se pensiamo al fatto — che mi piglierò ben guardia di generalizzare, ma che pur voglio citare a tilolo di curiosità — come negli inizî del Sec. XVII da Nicolino Della Chiesa, fratello dello storico Senatore Ludovico, e da Anna Corva dei Marchesi di Clavesana nascessero cinque maschi e sei femmine; de' quali maschi uno solo fu « *da mogliera* » il noto giurisperito Giovanni Antonio (che sposò Lucrezia Castagna e da cui si propagò il ramo importante dei Di Cervignasco) e, degli altri quattro, uno fu Vescovo, Mons. Francesco Agostino; Carlo, Silvestro e Flaminio morirono in giovanissima età tutti *celibi*; e delle sei femmine solo tre andarono a marito (Lucrezia con Carlo Saluzzo di Castellar; Amelia con un Ferrero di Mondovì; Valenza con Ludovico Vacca) e le altre tre (Francesca, Laura, Anna) si fecero monache (2); e se consideriamo ancora che quasi nel medesimo tempo per un'altra notissima famiglia Saluzzese succedeva la medesima cosa: da Pietro Vacca e da Giulia di Saluzzo di Valgrana (in prime nozze) nascevano tre sole figlie (Laura, Grazia, Marietta), e dallo stesso Pietro e da Catterina Tapparelli di Lagnasco (in seconde nozze) due femmine e due

---

(1) È questa l'epoca della maggiore attività commerciale, industriale, edilizia ed artistica della capitale dell'antico Marchesato. Il Muletti segna alcuni decreti di franchigie, riferentisi a questo tempo. Noi ricordiamo, fra gli altri, i privilegi concessi ai *marmorum* e ai *lapidum scisores*. Cfr. O. Roggero, *La Zecca dei Marchesi di Saluzzo*, Pinerolo, Tip. Chiantore e Mascarelli, 1901. Cfr. per la costante immigrazione: Muletti, *Storia di Saluzzo e de' suoi Marchesi*, V. 84.

(2) Cfr. la *Genealogia ill.mae et antiquissimae familiae De Ecclesia a* Iohanne Bussini 1680 » Editio novum in ordinem digesta..... Saluzzo, Campagno, 1875.

maschi, de' quali ultimi uno, Michel Antonio, morto giovanissimo, e l'altro, Gioffredo Amedeo, che sposatosi con Laura Falletti di Pocapaglia, fu padre di quattro femmine, di cui tre monache (Chiara, Felicita, Elisabetta) e di tre maschi, de' quali uno celibe (Francesco Andrea), e il secondogenito (Filippo Elia) padre di una sola figlia; se pensiamo, dico, a tutto questo per quanto riguarda il Sec XVII, non dobbiamo certo trascurare un fatto di non minore importanza per la fine del Sec. XV e per il principio del Sec. XVI (1).

Giovanni Andrea del Castellar, che nel suo noto *Charneto* edito dal Promis, viene con la fedeltà scrupolosa di un ufficiale di Stato civile registrando tutte le volte che — *ala luna crescendo o decrescendo* — sua moglie « *si fece* » un figlio o una figlia, ci apprende la buona notizia che fu padre fortunato di numerosissima prole. Egli infatti sposò in prime nozze Catterina di Coccastello dei signori di Montiglio, che lo fece padre di Giovanni Ludovico morto giovane e di Anna monaca, ed in seconde nozze Margherita figlia di Federico di Saluzzo che fu vescovo di Carpentrasso, dalla quale ebbe quattordici nati, cioè Giovanni Michele, (il quale, alla morte del padre avvenuta nel 1533, successe nei vari suoi feudi e continuò questa linea.) Gio. Antonio, Gio. Gerolamo, Gio. Vincenzo, Gio. Lorenzo e Gio. Gioffredo, morti giovanissimi, Giovanna Lucia, che ebbe a marito Ugo Piossasco consignore di Scalenghe, Isabella, Giovanna Catterina, Francesca, monache; Margherita, Maddalena, Gabriella e Barbara morte nubili.

Otto femmine adunque « da marito » contro un maschio « da mogliera », essendo gli altri morti giovanissimi. E delle otto femmine: una sola maritata, le altre monache o nubili!

Oh il povero Giovanni Andrea, costretto a pensare di far la dote a ciascuna, anco di quelle, che si decideva a mandar giovani in convento — in considerazione forse della tante volte notata *carestia*! — E la dote per queste non era certo cosa da pigliarsi a gabbo; e ben lo sapeva il Castellar che

(1) Cfr. il « *Compendio Storico della Genealogia della Famiglia de Vacca di Saluzzo* etc...» Torino, Chais, 1732.

in un giorno di luna cattiva, perdendo la pazienza, venne fuori in questa esclamazione: « et queli verano hapresso de me se hanno a fare delle figlie monie per niente non faseno più espessa che ho fato io et se la farano sene pantirano perchè non glie religiosi nè religiosse più tenaci che sono questi frati de oservancia...! »

C'è un senso di stanchezza e di noia nelle parole di questo padre, affaccendato a preparar doti per figlie improlifiche: « ..... et chando se farano profese bisognerà fare lo simile *et anchora davantagio...!* »

Pazienza quando essa dote andava a figlia che trovava marito; allora quello che è pure onore ed ambizione paterna — checchè si dica — rimaneva un po' soddisfatto: come quando a Giovanni Andrea fu dato di « esposar mia fia Lucia a meser Ughet » cui diede « quatro milia fiorini de dota et lui gli ha fatto chresso de mile fiorini ».

Ma poichè siamo in dote di monache, prima ancora che si passi alla trattazione speciale delle dote nuziali, vediamo come quelle si costituissero, ed in che cosa consistesse il corredo di queste fanciulle votate al Signore.

« ..... l'anno mile cccccxxiii a iorni vi de zenaro io ho vestito mia figlia Francescha et mia figlia Isabel *all'età adunque rispettiva di 11 e di 13 anni* che adesso se demanda Maria Madelena, in lo monestero de Revelo et ho dato a dito monestero tre cento fiorini per una: anchora ho dato per una tassa d'argiento de una lira l'una et un gugiaro (*cucchiaio*) d'argiento per una de una onsa l'uno; item gli ho dato per una doi cote de drapo bianco l'una fina, l'altra la mità manco precio: item doi para de linsoli per una de tela onesta.

« Item per una per linsoli de lana ou sia rossa rasi xxiij.

« Item per doi toniseli per una de rassa rasi xij.

« Item rasi quatro per una de schoto (*saietta*) per li escapulari, et rasi vij per una de tela de marcero (*sic*) per fare suagli (*sudari*) et binde.

« Item per una tessa de mantili ed una tessa de sarviete.

« Item doi piati de stagno per una, doi esqudele, doi esqudelini, uno salerolo et uno candelier et uno bacino de ramo.

« Item per una uno materasso de lana (per una) con doi coperte per una, l'una de lana et l'altra una traponta (*coltrone*) et uno origliero et uno quscino per una.

« Item quatro camise de tela per una et quatro faudili (*grembiali*).

« Item uno para de pantofle et un para de scarpe per una.

« Item in lo tempo che starano noviçie io sono obligato a mantenergli le calce et le scarpe et le medecine.

« Item chando farano profesione sono obligato dargli per una uno mantelo negro de drapo, una roba de drapo biancho et una cota, doi eschapulari, doi toniseli per una con li soi veli et suagli.

« Item per fino che sarano professe sono obligato a dargli per le spese l'anno per una fiorini xxv pagati de tre in tre mesi, cioè in sonma per ogni paga fiorini xij.

« Item chando fureno fate novicie io donai alo monestero per lo disnare in denari fiorini x et uno montone et una somata de vino, et chando se farano profese bisognerà fare lo simile et anchora davantagio.

« Item donai ala priora et ala soto priora et soa mestra una eschatola de confeti per una de doi lire l'una.

« Item donai alo priore de Santo Domenico de Saluce, che fece il sermone, uno esquto del sole.

« Item feci ofrire per ogni una per miei figlioli una torgia de quatro lire l'una et uno esquto per torgia » (1).

---

(1) *Charneto*, 578. Ecco ora qui la dote e il corredo assegnati dal Castellar stesso all'altra sua figlia Giulia: « L'anno mile ccccxii a iorni xi de zenaro fo fato mia figlia Julia professa al monastero de Revelo, la quale figlia al batesmo fu el suo nome Ana. Sequita tuto quelo gli ho dato a questa professione, et prima glio dato de drapo negro per farsi un mantelo rasi sete, item glio dato de drapo biancho per farsi una roba et una chota de rasi dodes, item glio dato per farse de eschapulari de retorto rasi sinque, item glio dato de tela de Chostansa per farsi de suagli (*sudarii*) rassi sinque, item glio dato per lo suaglio negro de retorto doi rassi et questo per lo velo, item glio dato uno bochale de doi

Chi ha seguito fino a questo punto il presente ragionamento potrà accusarci (per quanto si sia fatta la premessa) dî aver troppo generalizzato ciò che succedeva in una sola casta delle tre, nobiltà, borghesia, plebe, che da noi devono essere studiate. Ma purtroppo ci mancano documenti che riguardino più direttamente le dette classi della plebe e della così detta borghesia, che già fin da questo tempo incominciava a farsi innanzi colle acquisite ricchezze, per quanto l'editto di Ludovico I, del 20 Agosto 1460, dichiarante la nobiltà delle note dodici famiglie Saluzzesi, non faccia altra distinzione che quella di « ecclesiastici, nobili e plebei (1)».

A costoro rispondo che noi siamo in un'epoca in cui forse forse è men condannevole questa generalizzazione — per quanto da me neppure tentata — essendochè la nobiltà era

---

lire (*libbre*) de stagno et piati doi de doi lire l'uno, et doi esqudele, et doi greleti (*vassoi*) de una meza lira l'uno, item glio dato per la oferta che si fa ala messa una torgia de quatro lire et un esquto del sole dentro, item glio dato per fare il pasto uno motone et in denari fiorini sete et altro non glio dato per il pasto, item ho dato de estrema ala priora et ala soto priora et a mia sorela che era mestra de mia figlia a giaschaduna de loro uno raso e mezo de tela de Chostansa et per una eschatola de chonfeti; et chando fu receputa sequita quelo gli donai et le espessa che feci, et prima io la feci uu pasto simile de questo et gli donai soa oferta chomo adesso, et gli donai el drapo de una roba et de una chota chon li suagli necesari, hapresso gli donai per una tassa et uno qugliero (*cucchiaio*) di argiento fiorini xxv, item gli donai uno leto con quvertina et coverta, mia mugliere gli donò doi para de linsoli, doi mantili, dodes serviete, et dodes chamise, et dodes fodili (*federe*), et dodes vuete (*ovatte*) et dodes mogieti (*moccichini*) et una ercha (*cofano*) per per metere de dentra le chosse sopra eschrite, et queli verano hapresso de me se harano a fare delle figlie monie per niente non faseno più espessa che ho fato io et se la farano sene pantirano perchè non glie religiosi nè religiosse più tenaci che sono questi frati de oservancia de santo Domeni. Quelo sarà mio sucesore non ha da dare per mia sorela nè per mia figlia Julia al monastero che vaglia un charto nè per lo vestiario nè per la dota ou vero alimosina, che se da al monestero io non glio a dare un patachone chomo hapare per charta. Item donai alo priore de Saluce de santo Domeni che fece lo sermone uno esquto. » Cfr. *Charneto*, pag. 503.

(1) Cfr. il mio articolo «La Casa Cavassa di Saluzzo» inserito in questo Vol. dell'*Arch.*

« in sì povero stato, per la infelicità de' tempi, ridotta, che molte famiglie furono ridotte a far arti vili e mechaniche, e... deboli di forze, o facoltà, che sono il vero nervo della nobiltà, non avendo ardire di alzare il capo, vivevano confusamente nella città e con la plebe mescolate... Onde che si era la povera nobiltà di Saluzzo a tanta miseria ridotta, che il publico conselio di essa città, non di persone nobili, e principali, come in altri luoghi si faceva, ma per la maggior parte di gente bassa, e più atta a maneggiare l'aratro, che a governare la republica, si componeva... » (1).

Era anche qui l'influenza di quell' umanismo che aveva a poco a poco acquistato le menti degli Italiani sulla fine del Sec. XV, e col quale sempre più forte si veniva radicando la persuasione che l'origine non possa mai esser quella che decida del valore di un uomo? (2)

Muzio da Montebarcario, prigioniero nel Castello di Revello nel 1475, autore ignorato di una *Enciclopedia,* che esiste inedita negli Arch. Com. di Saluzzo (3), tratta in alcuni frammenti della *vera nobiltà*, e, con tutta la sua aristotelica, si permette di avanzare un' opinione, che parrebbe dettata sulla falsariga di quegli umanisti, i quali facevano dipendere la nobiltà dalle sole azioni.

Con questo non voglio dire che la mescolanza fra le classi fosse a tal punto da lasciarci contare qualche matrimonio fra nobile e plebeo. Io credo tutto l' opposto; perchè se fu tempo in cui la nobiltà — per quanto immiserita — abbia accampato diritti innanzi al Marchese, di fronte all'invadenza della plebe; e fra questa e quella si sian notati gl'inevitabili urti (anche questa corrente nuova di civiltà giunse — per quanto un po' in ritardo — nel nostro territorio) fu proprio questo.

---

(1) Cfr. Mons. A. Della Chiesa, *Delle famiglie nobili.* In Biblioteca di S. M. a Torino.

(2) Burckhardt, *La Civiltà del Rinascimento in Italia,* trad. di D. Valbusa-Zippel ; Firenze, Sansoni, 1900, Vol. II, 102.

(3) E che io salvai da certa rovina. Vedrà la luce fra non molto in uno dei prossimi volumi dell'*Archivio Storico.*

Diritti accampati da una parte, pretese dall'altra, inevitabili urti, che produssero appunto quello che Mons. Francesco Agostino Della Chiesa — vissuto nei primi anni di quel *seicento* tanto informato di spagnolesco da non lasciarne immuni queste nostre laboriose regioni — chiama il *bellissimo editto* di Ludovico I. *che raffrenò la temerità* della plebe, e fece conoscere maggiormente *quanto erronea sia l'opinione di coloro, i quali temerariamente ardiscono di dire gli uomini esser tutti d'ugual condizione* (1).

E di questi allora ve n'erano parecchi, e « qualora qualche persona onorata, come nata da nobili ed antichi parenti, o che per la sua propria virtù si era appresso la persona del principe acquistati feudi, gradi e dignità, pretendeva sopra la plebe preminenza, subito si udivano i più vili ad esclamare che erano in Saluzzo tutti eguali, e che non vi era tra loro differenza (2). »

Dunque, se non può essere condannevole la generalizzazione alle altre classi di ciò che succedeva con sì marcato carattere in una — pur fatte le debite relazioni, che il lettore può facilmente comprendere, quando pensi anche alla maggior facilità con cui si contraggono i matrimoni nella plebe — dato il menzionato ambiente di contrasto, non possiamo assolutamente ammettere che si potessero contrarre sposalizi fra nobili e plebei o semplicemente borghesi.

La qual cosa, come ognun vede, veniva sempre più ad intoppare la frequenza dei matrimoni, e ad aumentare il numero già grande delle monache o delle povere zitelle desolate!

---

(1) Muletti, *op. cit.* V, 95.

(2) Della Chiesa, *ms. cit.*

II.

RAGAZZE DA MARITO

Con questa penuria adunque di... candidati al matrimonio (1), in un tempo in cui in tutta l'Italia la vita esterna in generale aveva raggiunto un tal grado di raffinamento e di perfezione, da non vedersi in nessun altro paese l'eguale, e di cui non dovevano mancare gli effetti alla corte di Ludovico I, di Ludovico II e di Margherita di Foix — in relazione diplomatica con tutte le altre corti italiane, e più colla pontificia stessa —; in un'età in cui trionfavano le credenze popolari intorno ai demonî (2), alle quali s'associava l'errore, che l'uomo, mediante lo scongiuro, potesse ad essi avvicinarsi, ed usare del loro aiuto pe' suoi scopi mondani d'interesse, d'ambizione e di

(1) È di un'epoca più tarda un curioso documento, che mi porge un raro volume delle *Tragedie* del Dolce (ed. G. Giolito, 1560) esistente nella biblioteca del Barone Manuel di S. Giovanni negli Arch. Com. di Saluzzo. Nel 1628 un allegro sfaccendato (certo Domenico Fontana) proprietario del Vol. in parola, prese a dettare sui margini di esso « *I Nomi delle donzelle e vedove Saluzzesi e dei loro amanti nell'anno 1628* ». Su 147 fogli, sul cui retto trovo segnati i nomi delle *coppie... da effettuarsi*, o delle semplici... *aspiranti* ancora senza il predestinato, cinque o sei fogli al più hanno la consolante novella che il matrimonio si è « *effettuato secondo che era stato predestinato* », e rari sono pure quelli che annunziano che l'...oroscopo non ha segnato giusto « perchè lei si è maritata... *con un vedovo* » o, puta caso, col « *barbiero di Villafaletto* ». Il che ci può dire che per parte delle nostre buone popolane e borghesi di quel buon tempo si pensava già ad... emigrare! Ma lo sconfortante è tutto ciò che resta di *non effettuato!* Son più di 100 fogli che taciono sul più interessante: se cioè il voto abbia... attecchito. In buona parte l'augurio si annunzia molto sibillescamente « *a risigo* », quando non c'è, come ho detto, il nome solo e derelitto della ragazza, per la eterna... carestia! *Si tempora temporibus licet componere*, se ne anticipino le conseguenze pel Cinquecento.

(2) Burckhardt, *op. cit.*, II, 311.

sensualità(1), non parrà strano che anche in queste regioni le nostre ragazze non trascurassero la moda e il lusso per attirare a sè gli sguardi; e che qualcuna di esse — più ingenua o più... innamorata — si lasciasse indurre a credere agli incantesimi attivi e alle formole magiche di qualche fattucchiera, per recitare con essa, magari al chiaror della luna, la nota invocazione:

« Prima che 'l fuoco spenghi,
« Fa ch'a mia porta venghi:
« Tal ti punga il mio amore,
« Quale io fo questo cuore. »

Del lusso fanno ampia menzione le rubriche di una legge suntuaria saluzzese di questo tempo, e qualche inventario di corredi nuziali. Certo anche qui noi avevamo i nostri sarti e le nostre sarte, che dovevano assoggettarsi a determinati doveri; ma nessun capitolo sia degli statuti sia della detta legge suntuaria c' illumina di proposito sull' abbigliamento particolare delle ragazze da marito, per quanto io me le immagini in quelle bende vaporose, che adornavano tanto gentilmente il loro bel visino, come ancora si può vedere nel medaglione a sinistra nella *sala del trono* di Casa Cavazza, rappresentante una giovane Solaro di Moretta, ma che l' ingordigia ingannatrice di certi antiquari trasmutò — alla cavalleresca buona fede del Marchese Tapparelli D' Azeglio, il mecenate restauratore della Casa — nientemeno che in una *Margherita de Foxo, marchionissa saluciarum*.

Qualche *giaietta* o perlina al niveo collo; le scarpine foderate di *taffetà*; qualche fiore: ecco tutto! Ma più di tutto ancora, io credo, due begli occhioni, e una buona dose di ducati nel *cofano* paterno, sì che non vi fosse troppo da spilorciare dinanzi al notaio: e l' uomo « da mogliera » si aveva pur da trovare!

Ma « *guai a le povere e a le brutte!* » Allora sì che era

(1) H. Soldan, *Geschichte der Hexenprocesse*, Stuttgard, 1880; cfr. Vol. II, ove son citati fatti interessanti e curiosi al riguardo.

necessario ricorrere a tutte le malìe della *strega*, a tutte le invocazioni del demonio, a tutti i più misteriosi segni sul terreno, per modo che l'amore eccitato venisse, magari (per certune già più appassite) invocato alla maniera stessa della Canidia di Orazio; quando, dopo ogni più efficace sforzo dell'uso dei più miracolosi amuleti, le poverine non correvano il rischio « *di morire pulzelle* ».

Anche qui la forma popolare e primitiva, sotto la quale il pregiudizio del possibile eccitamento all'amore fra uomo e donna si mantenne senza interruzione sino dal tempo dei Romani, oltre dalle malìe è rappresentata dalle note due statuette in cera od in bronzo, che senza dubbio rappresentano l'amante e l'amato, e dall' amuleto.

Per Saluzzo nostra abbiamo un bellissimo e curioso esempio, di cui non sarà inutile dire qualche parola.

Mentre il Marchese Francesco, figlio di Ludovico II, per ragioni di politica trattava con calore, benchè inutilmente, il suo matrimonio con una principessa della Casa di Monferrato, viveva non lungi da Saluzzo una nobil donna che ardentemente aspirava alle nozze di lui. Era questa una certa Bona Villa dei Signori di Villastellone (1) « e poca fidanza portando di ottenere il suo intento colle pratiche consuete, pensò di rivolgersi a mezzi sovrannaturali ed alle fattucchierie. » Tagliò una fettuccia triangolare di membrana, sulla quale scrisse con inchiostro rosso non poche misteriose parole, affine di formarsene l'amuleto « che sperava o credeva, portandolo un pezzo al collo, fosse possente a legare al suo il cuore del marchese di Saluzzo » (2).

La pergamena fu trovata, fra mezzo ai due idoletti di bronzo, verso il 1830, entro un vecchio muro del castello di Bene, e comunicata dal prof. Gazzera a Carlo Muletti, l'editore della *Storia di Saluzzo*.

---

(1) Su questa Bona cfr. l'articolo di G. Assandria. *Chi fosse l' autrice del miracoloso amuleto atto ad accaloppiar... mariti !* (a proposito di un articolo di D. Chiattone, *Ragazze da Marito,* in *Il Piemonte,* Anno I, n. 5). Cfr. *Il Piemonte,* n. 22.

(2) Muletti, VI, 164.

A me non fu dato di rintracciare nè membrana, nè statuette (che l'editore non seppe spiegare) per quanto abbia fatto ricerca fra le carte e i cimelî lasciati dal Gazzera stesso e dal Muletti. Questi la riporta diligentemente in una sua nota al testo del padre; ma siccome nel posto ov'è e per la poca importanza che ad essa diede l'editore potrebbe facilmente passare inosservata, non credo inopportuno, nè dannoso all'economia di questa breve memoria, qui riprodurla, non senza prima aver avvertito col Muletti medesimo che, avendo la scrittura principio in uno degli angoli, le righe, di cui la prima contiene una sola *S*, e la seconda la sola parola *alpha*, vanno crescendo sino all'ultima, e riempiono in tal modo completamente l'area triangolare della pergamena.

S. alpha yesseraye tycgnas tazas yana Deus Deus ysrael obayz dubayg galas renisamo naa cesa bythyam. Deus per magnum et gloriosum nomen tuum sompron decadeyr falky ba, domine Deus... ator..... dilectionem et amorem et conuenientiam Bone filie Bernardine de Villa de Cherio nunc domine de Bene in corde Francisci filii Margarite de Chandales alias Foys nunc marchionis Salutiarum et amicitiam et beniuolentiam magnam et firmam talem q. ipse Franciscus accipiat et disponset dictam Bonam in eius uxorem sicut iussisti inter Adam et Eram, et inter Iacob et Rachel, et inter Michaelem et Gabrielem, quorum unus est igneus et alter aqueus, sed est inter eos per te magna concordia; et sicut posuisti conuenientiam in angelo cuius medietas est de igne et alia medietas est de niue, et ignis non consumit niuem nec nix extinguit ignem, et sic facias eos concordare et esse conuenien.... et ipse Franciscus accipere in eius uxorem ipsam Bonam. O Domine, qui facis conuenientiam inter illos facias conuenientiam et beniuolentiam sic inter ipsos Franciscum nunc marchionem Salutiarum filium Margarite de Chandales alias Foys et dictam Bonam nunc dictam dominam de Benne filiam Bernardine de Villa de Cherio, ita quod ipse Franciscus accipiat ipsam Bonam in eius uxorem infra a . . . an.....

V... O vos angeli gabryel raphael uryel qui habetis..... in parte orientis, et vos thochabyel saryel michael qui habetis..... in parte meridici, et vos atryel bamael joel. qui habetis p..... in parte occidentis, et voi adzriel zabdyel sammyel qui habetis pos..... parte septemtrionis, vos omnes duodecim angeli sancti rogo vos..... plenarie ut perficiatis perfecte istud meum opus et totam meam voluntatem..... opere ad ligandum Franciscum nunc marchionem Salutiarum filium Margarite de Chandales alias Foys in maximum amorem Bone domine nunc de Benne filie Bernardine de Villa de Cherio et..... matrimonium, et quod isti septem angeli hamgnayhehylyn harceylyn mehaylyn..... ylyn norayeylyn asrayeylyn vèdrayeylyn sint mei amici et adiutores sort... es et complectores ymaginis quam cupio facere. — Nell'angolo a manca di chi legge è scritto *agla*, a destra *eta*.

Ecco la disperata invocazione che doveva trovar eco — più frequente forse di quanto possiamo pensare — nelle virginee stanze di sospirose fanciulle, in quest'età di delirî, di maleficii e di negromanti, di cui purtroppo non è ancora scomparsa la traccia nelle nostre regioni saluzzesi (1).

---

(1) È difficile decifrare qualcosa di positivo nel doc. citato, per ciò che si riferisce alla parte non latina. Essa non è di ebraico biblico nè post-biblico, nè aramaico, nè di alcuno dei dialetti affini all'ebraico. L'etimologia ebraica dei nomi degli angeli forse è concepita ad arte per dissimulare la contraffazione semitica senza gran senso. Per me l'interessante sta nel fatto che vedo una indiretta conferma alle parole dell'Aretino nel *Ragionamento del Zoppino*, là dove si parla di certe cortigiane che apprendevano le loro arti da femmine *ebree*, che possedevano certe *malie*. Cfr. Burckhardt, *op. cit.*, II, 320. In Piemonte abbiamo più che un esempio di questa specie di *fattucchierie* (Gabotto, *Roghi e vendette*, Pinerolo, 1898) che non s'eliminarono affatto alla pubblicazione della nota Bolla di Papa Innocenzo VIII (1482). In Saluzzo (Arch. della Curia Vescovile) abbiamo notizia di un intero volume di atti di processo per stregoneccio; a Piasco poi non sono ignorate le gesta degli ebrei; che a Saluzzo, ancora, andavano incontro alle leggi severissime della « cremazione e della decapitazione » quando fossero incorsi nel delitto di « lenocinium seu *rufianagium* » (Statuta Saluciarum, a f. *xxxiij*^{r}, Anno 1477, Arch. Com. di Saluzzo,

« O Dio, o Dio, per il tuo grande e glorioso nome — *soupron decadeyr falky ba* — o signore Iddio, fa che lo stesso Francesco pigli in sua sposa: « *accipiat et disponset in eius uxorem* » la detta Bona, così come comandasti fra Adamo ed Eva! »

Ad edificazione de' miei lettori dirò che il marchese Francesco fu sordo a questo magico linguaggio... telepatico; nè tralascierò di finire anch'io col commento che l' editore della *Storia di Saluzzo* faceva: « ma se non seppe (la Bona) negli anni appresso usar altri mezzi, e più efficaci che i suoi amuleti non erano, avrà corso gran rischio la poverina di morire... » com' era.

*
* *

A completar la schiera delle « maritande » oltre alle categorie più late delle « belle » e delle « brutte », delle « povere » e delle « ricche » noi non dobbiamo dimenticare altre tre classi di femmine, delle quali, se non quelle della prima, certo quelle della seconda e della terza, erano men fortunate — non so se proprio realmente o solo più apparentemente — nella sognata realizzazione delle loro aspirazioni. Voglio dire: delle figlie naturali, delle ragazze tradite, delle vedove ritornanti... a bomba!

In Saluzzo possiamo contar esempi di tutte e tre le categorie.

Altri ha parlato a lungo della costituzione della famiglia nel Rinascimento in Italia, ove purtroppo si vede per numerosi casi che il matrimonio e i suoi diritti vengono abba-

---

Cfr. il mio opuscolo: *Della Podesteria*, in *Arch. Stor. dell'ant. March. di Sal.*, Vol. II). Per quanto riguarda i *maleficii*, cfr.: « Collacio tercia » da f. *xxviij* a *xxxviij*. Per lo stregoneccio in generale cfr.: J. Hausen, *Inquisition und Hexenverfolgung im Mittelalter*, in *Hist. Zeitschrif.* N. F., XLV, 1898; 386, 405, segg. Per il Piemonte cfr. particolarmente Vayra, *Le streghe nel Canavese, in Cur. e Ric. di St. Sub.*, P. I. II. Anno 1874.

In questo caso particolare è Dio l' Essere onnipotente che è mezzo al compimento di tutti i desideri.

stanza frequentemente, e più deliberatamente che altrove calpestati.

Si voleva assolutamente vivere a proprio talento, ma non per questo rinunciare alla famiglia, anche quando c'era qualche ragione di temere, che non fosse del tutto... propria (1).

Luzio e Renier, per citare due soli studiosi autorevoli che si siano occupati dell'argomento, in un loro pregevole articolo, hanno fatto una importante osservazione, con buon sostegno di esempi: come le donne, specialmente altolocate, del Rinascimento avessero sulla moralità della famiglia e sui doveri coniugali idee ben diverse da quelle dei tempi nostri (2). Le dame più illustri accoglievano in casa senza ripugnanza i figli naturali del marito, nati prima e dopo il matrimonio (3).

Io non oso fare maligne insinuazioni sul conto della antiche dame saluzzesi, per quanto la tradizione orale, raccolta poi da qualche tardo scrittore, abbia voluto direttamente, senza sotterfugi colpire una fra le più altolocate di esse: la bella e preziosa Margherita di Foix (4).

Fu questa vittima di quel cattivo vezzo che fa ricercare nella storia meglio il pettegolezzo che le qualità sostanziali? Ma la tradizione intanto, la terribile « vox populi », nell'amore pel Cavazza (l'intraprendente Vicario Marchionale, che

---

(1) Burckhardt, *op., vol. citt.*, 205.

(2) *Arch. St. Lombardo*, Vol. XVII, pag. 643 e segg.

(3) V. Rossi, *Il Quattrocento*, p. 256. Certo, checchè si dica, la legge morale del matrimonio era anche qui, per la maggioranza dei casi, l'autorità o il capriccio stesso del marito. « Un bâtard (pourvu qu'il fût né du mari) avait presque la situation d'enfant légitime: souvent il était élevé au foyer paternel, loin de sa mère, par les soins de la femme de son père; en Italie, il obtenait très facilement sa légitimation et continuait, au besoin, la race officielle. Les enfants naturels obtenaient facilement leur reconnaissance par concession d'armoiries (Ms. Clair, 1240, d. 187), ou leur légitimation (JJ. 235, 128, 24, 15 v°; Le Glay, *Lettres*, I, 397 etc.). *La légitimation n'etait qu'une formalité fiscale*; Innocent VIII donna a ses neveux le droit d'en accorder. » R. De Maulde La Clavière, *Les Femmes de la Renaissance*; Paris, Perrin, 1904.

(4) Faustino Curlo, *Storia della Famiglia Cavassa di Saluzzo e di Carmagnola*, in questo n. dell'*Archivio*.

faceva decorare tutto a margherite il soffitto della sua camera da letto) si compiace quasi di ravvisare la più evidente caratteristica di Margherita, per quanto in favore di lei deponesse chi pur aveva ragione di odiarla, per quella benignità con cui ella acconsentiva a che lo stesso Francesco Cavazza si « riempisse gli fianchi a le spese del signore e del paìsso. »

Giovanni Andrea del Castellar, il noto cronista, è costretto ad affermare: « circha la sopra dita madama de eser tirana in fora è una delle più virtuosse dame del mondo,... vero è che... » ma noi non lasciamo ch'egli si penta, e pigliata a volo una testimonianza che alla fin fine verrebbe sempre a darci una donna onesta di più nel mondo..., tiriamo innanzi, tanto più che non è nostro compito parlare delle donne maritate.

Ma se Margherita di Foix potrà andar immune dal grave addebito di aver trasgredito a' suoi doveri coniugali, ella stessa accolse in casa e senza ripugnanza i figli naturali del consorte Ludovico II, che, « quasi alter David in aspectu rerum delectabilium tacita fragilitate victus... *peccavit, ut solent reges et principes qui facultatem habent committendi omnia peccata* » a detta del Vivaldo o di chi per esso (1).

Non voglio darmi l'aria di portar nuove prove all'asserto di Luzio-Renier; ma, solo per far vedere come la condizione di illegittimità non potesse — in questo tempo e anche qui — per nulla nuocere ai diritti di figlia di fronte ad un matrimonio o ad un nubilato, citerò due passi importanti di due diversi testamenti.

Il primo è la disposizione testamentaria di Ludovico II (1498, febbraio 6) che riguarda le sue figlie naturali: « si vero contingerit ipsum illu^{um} d. testatorem unam filiam legitimam et naturalem vel plures filias habere, illam seu illas et quamlibet ipsarum instituit in ducatis quatuor millibus pro earum et cuiuslibet earum dotibus, et quatenus expediens foret maiores dotes dari, tunc voluit et ordinavit ipse illu^{mus} d. testator eisdem filiabus dotes augeri et dari, prout ipsi illu^{mo}

(1) *Opus regale*, a f. 61*v*. Cfr. eziandio Muletti, V, 417.

d. Margherite consorti sue videbitur, et hoc si nubere voluerint, si minus, *habitent in domo et tractentur prout conditio et status earum exegerit* » (1).

Quanti e quali siano stati i figli e le figlie naturali di Ludovico II noi ignoriamo, nè c'interessa gran che. Ciò che sappiamo di certo è che una di queste, Margherita, non sposò Giovanni Andrea del Castellar, come vorrebbe il Muletti, essendo ciò noto per dichiarazione stessa di quello; che tolse in seconde nozze, un'altra Margherita, la figlia di Federico di Saluzzo vescovo di Carpentrasso (2).

Il secondo passo testamentario, che è fra le ultime volontà di Margherita di Foix (1533, gennaio 7), viene a dirci che questa, oltre al tenere in casa le figlie naturali nubili di Ludovico suo marito, trattò assai benignamente una figlia illegittima del già defunto marchese Michele Antonio, suo primogenito, alla quale però lasciò, come obbligazione, che, se qualora avesse voluto prender marito, doveva ottenere il permesso dal marchese Gabriele (3).

La qual cosa se può apparire, a chi riguardi superficialmente il dispositivo, come una restrizione che aggravi la figlia, come effetto della colpa paterna, non è altro, viceversa, se non una nuova prova della benevolenza di Margherita, che ordinava quasi — in questo modo — che la nipote illegittima venisse a far parte della sua famiglia: del resto ella aveva uguali diritti delle altre figlie sia di fronte ad un matrimonio che ad un avvenire di nubile. Diritti riconosciuti ed accettati, come s'è visto, dalla moglie stessa del marito... infedele, la quale però non perde nulla della sua posizione di donna, assai migliore nelle nostre regioni che altrove, e quasi eguale a quella dell'uomo.

Il tema dei figli naturali mi trae alla considerazione della 2ª categoria, composta da quelle povere ragazze che venivano

---

(1) Muletti, V, 365.

(2) Cfr. *Charneto*, pag. 444. Cfr. G. Colombo, *G. A. Saluzzo del Castellar*, Pinerolo, Chiantore; pag. 256; e Muletti, V, 418.

(3) Muletti, VI, 179.

tradite: quando cioè un più alto diritto ancora era calpestato dall'uomo con vergognoso sacrilegio verso l'innocenza e la verginità (1).

Ed è appunto un figlio del'a colpa che mi ricorda un' azione ben più infame, e della quale conviene pur dire, per quanto si riferisca già alla seconda metà del XVI. se vogliano considerare da tutti i suoi lati, belli e brutti, giocondi e dolorosi, il presente argomento.

Augusto o Agosto, figlio naturale del marchese Giovanni Lodovico di Saluzzo che visse senza regno e morì prigioniero al castello di Beaufort nel 1563, essendosi ardentemente innamorato di Antonina, figliuola di Giacomo Provana de' signori di Valfenera, osò vilmente sedurla, convivendo poi illecitamente con lei per alcuni anni, e facendola madre di due figli Giovanni Lodovico e Gabriele e di una figlia chiamata Lucrezia. Ma un bel giorno il traditore, sotto pretesto di andare a riscotere le somme della pensione dovutagli dalla Francia, abbandonò poco onoratamente questa infelice vittima della sua seduzione, e passato in Francia, ivi sposò nel dì 8 di Gennaio 1567 Maria Boüette (2).

Qual fu allora la posizione della povera tradita? Migliore di quanto ognuno se la possa immaginare. Antonina Provana, per aver convissuto molto tempo con Agosto, per averne avuta prole, e per la nobiltà del suo casato, era da tutti nel marchesato tenuta per vera e legittima sua moglie: e le stesse famiglie Saluzzo per tale la riconoscevano, ricevendola nelle loro case in compagnia de' suoi figliuoli.

In una lettera di Francesco, fratello di Agosto, del 15

---

(1) L'arguto De Maulde La Clavière, nel suo interessante volume, non trova infrequente in Italia queste ingrate sorprese. « Malhaureusement, les amourettes des jeunes filles ont quelquefois des conséquences plus graves... » Il teatro, il romanzo di quest'epoca presenta alla commozione del pubblico non poche di queste situazioni: dans une comédie de l'arabosco, la mère arrive un peu en... retard ». Cfr. pag. 150.

(2) Muletti, VI 296.

Settembre 1565, indirizzata ad Antonina Provana, questa è chiamata *cognata nostra dilectissima* (1).

Come ognun vede la povera donna nella infinita sventura ebbe ancora il conforto dell'altrui pietà, per cui ogni dispregio ricadde non su di lei, bensì sul traditore volgare.

Ma ben più doloroso e commiserevole si può immaginare la posizione di quelle ragazze che non potevano presentare a titolo di attenuante la... *nobiltà del loro casato.*

V'era pure un capitolo dei nostri Statuti che minacciava la multa di sessanta soldi o la catena della berlina contro qualunque persona « de Saluciis seu ibi habitantem, *que carnaliter cognovisset aliquam mulierem in Saluciis vel posse...* », ma la donna di questo capitolo era già una donna... provata al peccato; e non fa pel caso nostro.

Non trovo pene direttamente stabilite pei seduttori, locchè non vuol dirci che questi non fossero; quando esistevano, e forse abbastanza numerosi, i lenoni, per i quali sono registrate punizioni gravissime.

All'antecedentemente ricordato capitolo leggo una condizione *sine qua non*, per ottenere la pena contro il reo: al che — non si può dimenticare — era necessario che intervenisse un accusatore « de parentela ipsius mulieris ».

Forse lo stesso doveva essere stabilito — come ancor oggi si usa — per i seduttori, i quali perciò non potevano venir condannati *nisi mediante accusatore de parentela* della ragazza stessa. Ma allora lo stato di questa diventava ben più grave: ella doveva provare di non essere vissuta *disonestamente*, e di più che non « fuisset cognita carnaliter ab aliquibus aliis ultra duos... » se non voleva che pubblicamente le si tagliassero i capelli (2). Di lì i pettegolezzi inevitabili, le maligne insinuazioni delle compagne — specie se la sedotta era figlia del volgo — le calunnie, la perdita della pubblica stima, il disprezzo; quando, ahimè! non si finiva al... bordello!

---

(1) *Acions notables et plaidoyes de mesire Lovys Servin*, pag 186, in *Arch. Muletti.*

(2) Cfr. *Statuta Saluciarum* cit., a f. *xxxij*^{v}

E il tristissimo epilogo di questi drammi, che non han cessato ancor oggi di commuovere la società, per quanto abbia potuto essere raro, non era tanto difficile, specie poi se si trattava di una forestiera. Il podestà, *ad requisitionem persone de Saluciis que fecerit querimoniam*, doveva « inquirere et investigare veritatem et si reperta fuerit talis conditio, qualis de ea fuerit facta querela, videlicet quod luxuriose et inhoneste vivat... et de hoc sit diffamata, quod tunc talem mulierem duci faciat ad postribulum, et ibi exhibeatur et presentetur magistro dicti postribuli tamquam inhonesta et meretrix in qua domo retineatur in dispositione dicti magistri bordellj » (1).

Ma di fronte a questi ricordi che rattristano ogni animo bennato, sorge grottesca e ridicola la memoria di... altre « maritande ». Forse la causa di questo grottesco è più nelle allegre costumanze che informavano la celebrazione degli sponsali di queste, chiamiamole: fortunate, che, per legge di compensazione al numero delle zitelle, trovavano modo, forse più d'una volta, di romper fede al cener... del marito (2).

Dire come queste ripetizioni di nozze fossero poco benevise al pubblico, a quel pubblico della città che si crede sempre in dovere di eccedere nelle lodi o ne' giudizi maligni, secondo che lo muove tutta una quantità di cause reali od immaginarie — come magari la ricchezza, la nobiltà, il posto intangibile dell'oggetto delle sue lodi; o per contrapposto la povertà e l'umiltà della nascita, la facilità quindi ad esser colpito, o magari la sola antipatia, che, fors'anche per qualche ingiusto motivo, può destare l'obbietto della malignità —

---

(1) Cfr. *St. Sal.* cit., a f. *xxxij*^{v}, *xxxiij*^{r}.

(2) Da per tutto s'ammetteva ben poco che una vedova potesse rimaritarsi. Come era la massima ingiuria per una donna il dirle: « non c'è marito per te » (De Vaulde. op. cit., 186) così era ugualmente riprovevole per essa *trovarne un secondo* (Changy, *Livre de l'institution de la femme chrestienne*; trad. dell'Ediz. lat. Jehan Loys Vivés; Le Havre; 1891, pag. 148). In ogni regione restano comiche memorie del noto « charivari ! » « Qu'est-ce que cette femme qui n'a pas eu trop d'un mari ?» (Jean Bouchet, *Les Regnars traversant les voies périlleuses*, Paris, 1504, pag. 25.)

parlare adunque della posizione di queste vedove... tornanti a bomba non è far cosa nuova dopo che più d'uno studioso ha parlato dei vari « attentati contro la libertà del matrimonio (1) ». In altre regioni il pregiudizio e l'opinione pubblica si resero colpevoli di lesa libertà di matrimonio con lunghe e crudeli persecuzioni contro gli sposi in seconde nozze, e con armi potentissime quali lo scherno ed il ridicolo.

Presso di noi però e a questa età il crudele pregiudizio — che potrebbe anche essere una credità preistorica d'Oriente — non si conservò nel suo antico rigore, ma l'idea primitiva non si perdette.

Trovo bensì al foglio 53*r* del Vol. primo degli Ordinati del Comune (1540-1546) tutto un inno levato dall'intero Consiglio all'indirizzo della vedova del Sig. di Montfay, che il marchese Gabriele aveva conosciuto nell'anno 1540 in Francia, dimorando alla corte del re Francesco, e colla quale era entrato in trattative di matrimonio (il quale poi non avvenne). Volendo ricevere l'approvazione e le congratulazioni dalla sua Città, il Marchese spedì il suo scudiero Baldassare di Saluzzo di Castellar a parteciparle l'intrapreso trattato; ed il Consiglio in convocato del 21 di Settembre deputò il nobile Antonio Durandi per portarsi a manifestare non tanto al Marchese, quanto alla futura sposa « l'universale godimento e la gran consolazione di tutta la cittadinanza ».

Per contro, leggo in alcune note mss., di pugno di Delfino Muletti (2), certe parole che farebbero sonare, per l'argomento, ben altra campana: « Dall'appellarsi *zabra* una tumultuaria derisione (di queste vedove appunto che passavano a seconde nozze) che a voce di beffardo popolo si faceva, possiamo noi istabilire l'originaria causa di quel triviale termine di *ciabra*, che tuttora dal volgo si adopera per indicar appunto le beffe, che a talun si fanno, e ritenuta l'origine della voce, facil cosa sarà il conoscerne l'etimologia, poichè altro la

(1) Vayra, *Attentati contro la libertà del matrimonio*, in *Cur.* e *Ric. St. Sub.* P. V. Anno, 1875.

(2) Fogli sparsi in *Arch. Muletti.*

voce *ciabra* nella corrotta Piemontese favella significar si vuole, se non capra, e questa voce gridandosi dietro la vedova, che andava a secondo marito, *l' ingiuria dicevasele di donna, qual capra, lussuriosa.* »

Pare che l'autore della *Storia di Saluzzo* partecipasse ancora molto delle opinioni..... indiane di S. Grisostomo, che diceva che le seconde nozze sono indizio d'incontinenza! (1)

Certo il complimento non era delicato, ma che lo si facesse, non solo da gente allegra quale potevano essere i *Pazzi*, ma da persone serie e perfino da ecclesiastici, ce lo prova il Capitolo 81° delle Costituzioni del Sinodo (2) di Mons. Tornaboni. « *De zabra secundo nubentibus non fienda* » s' intitola la rubrica, e con essa si proibisce appunto ai chierici ed ai laici (sotto pena di dieci grossi), di far le fischiate a queste vedove, che si rimaritavano.

L' intervento dei « Pazzi » al « baccanale » è cosa nota: ed è qui appunto in cui il grottesco sale a tal grado da poterci far parere poco simpatiche queste seconde edizioni di nozze.

Era lecito all' *Abbadia dei Folli* o *dei Pazzi* di fare alla novella sposa i berleffi, e più di caricare il marito sopra un asino e condurlo per le vie della città (3).

Avrei voluto vedere che alla Vedova del signor di Montfay fosse stato preparato un... donativo simile!

Tanto valeva in questo tempo la notata distinzione di classe, per cui oggi una vedova, rimaritandosi, poteva essere una « *ciabra* »: un'altra, domani, *graditissima* e *desideratissima*, come alla promessa sposa di Gabriele doveva riferire l'ambasciatore « communitatum Marchionatus que *multum congratulantur de eodem matrimonio* ».

---

(1) Vayra, op. cit., pag. 176.

(2) Se ne conserva il ms. in *Arch. Vescovile*. Cfr. il mio articolo: « *I primi Vescovi di Saluzzo nel'500* » in questo n. dell'*Arch.*

(3) Cfr. Excursvs I; « *I folli di Saluzzo* ». Cfr. pure Vayra opera cit. pag. 176, e *Un gran decaduto*, in *Cur. e Ric. di St. Sub.*, P. VIII. 1877; e F. Neri, *Le abbadie degli stolti in Piemonte nei Sec. XV e XVI*, in Giorn. Stor. dalla Lett. It., XL, 1-34.

III.

LUSSO FEMMINILE

Una cosa si è sempre imposta come verità di storia nei secoli: due begli occhioni, e più, una buona dose di ducati nel cofano paterno eran pur sempre, come già s'è detto, il giocondo Galeotto di due anime... sorelle!

Ma come s'iniziava il *flirt*? Al tempo delle ansie, come concedeva Amore che fossero svelati « i dubbiosi desiri »? Al ballo? Ad una festa o ad una serata di famiglia? Di quelli non abbiamo grandi notizie ma che avvenissero. — sia pure a lenta frequenza — è indubitato. La stessa *Società dei pazzi* ce li deve far rammentare rumorosi e pazzeschi sotto l'*Ala* di Piazza Castello, dove si faceva all'uopo la così detta *frascata*. Ma essi, anche nella città nostra, non dovettero solamente essere improntati a un carattere popolare; ce lo dice l'usanza di tante altre città piemontesi — in questo tempo — ed è anche naturale che assorgessero più d'una volta a qualche dignità di fastigio o alla corte stessa dei Marchesi, o nelle agiate case dei privati.

Tanto qua, come là — e i balli e le feste — potevano anche diventare il..... surrogato dei pericolosi torneamenti, espressione d'amore alla gioiosa ed onesta gioventù! (1)

L'occasione di quelli e di queste non mancava mai, appena qualche fatto nuovo fosse venuto ad allietare la famiglia, come un matrimonio — che celebravasi certamente con rumorosa festa — od una nascita, l'avvenimento della quale si rallegrava con le tuttora ben note « *batiaie* » (2).

Ai banchetti, cui interveniva in buon numero la più cospicua società — e che eran preparati con la più devota

(1) Per il ballo cfr. Vayra, *Un gran decaduto*, cit.

(2) Cfr. *Charneto* di G. A. Del Castellar. Ed. Promis, pag. 554.

cura e con la più grande ambizione dal padron di casa — a queste serate di famiglia la fanciulla pigliava parte vestita de' suoi migliori abbigliamenti, sfoggiando la più bella veste, di cui il *cotino* del miglior *giameloto* bianco o nero delle fabbriche piemontesi od estere, lungo sì che « *rabelasse* » (1) per terra, ma che non ostacolasse — se del caso — la vista di due belle calzettine di *seta morella* (2), e il piedino gentile nei lacci d' una scarpetta se non « decorata o contigiata » sottile ed elegantemente foderata di « taffetà ».

Le cingeva le belle forme del busto un corsetto semplice, senza ornamento di pietre preziose, non troppo scollato, ma tanto che sull'esile collo potesse brillare una filza di coralli « segnata di paternostri ».

A queste feste il bel cavaliere della serata poteva anche diventare *ipso facto* il gioioso amatore, per trasformarsi poco dopo in « promesso » in piena regola e forma.

Ma piuttosto di studiare questa rapida metamorfosi, vediamone un po' le cause, fra le quali non ultima noteremo il lusso della damina, su cui è necessario insistere qualche po', per quanto mi è dato dire da documenti della mia Saluzzo.

Nel Vol. ms. degli *Statuti* Saluzzesi manca qualsiasi accenno ad una formulata, vigente legge suntuaria nella città nostra. Il qual fatto è abbastanza curioso in quanto che noi possiamo essere certi che una legge simile, per quanto ridotta ai minimi termini, e non paragonabile in alcun modo a quelle famose di Firenze, di Siena o di Venezia, dovette certamente esistere, come ben ci dice un doc. importante, che a me fu dato di rinvenire.

Esso è un inventario di documenti presso che simile a quello che già altrove ebbi a citare (3), ed è conservato in copia negli Archivi privati del Barone Manuel di San Giovanni in Saluzzo.

---

(1) *Ibidem.*

(2) Cfr. *Appendice,* n. 1; *Corredo.*

(3) In *Il Saluzzese,* Anno 1901, n. 14.

« Jnuentarium Jnstrumentorum et Jurium Comunitatis Jnclite ciuitatis saluciarum factum per nos franciscum tibergam condam nobilis caroli secretarium dicte comunitatis et Jo. petrum Bazani condam egregij anthonij causidicum dicte ciuitatis et positum loco Mag[nific]i Ju[rium] ut[rius] doc[toris] domini nicolai de ecclesia consindici comunis dicte ciuitatis Jnchoatum die XV[a] aprilis 1563 et finitum non sine magno labore die vigesima octaua eiusdem mensis. » Firmato « Bazani ».

Il Muletti cita (1) un'altra redazione di questo inventario, ma che io non vidi, e che viene a darci una preziosa notizia: buona parte delle scritture e delle leggi della nostra città furono asportate, bruciate e lacerate specie al tempo dell'invasione del Vescovo di Alessandria nell'anno 1542.

Tanto quello edito dal Muletti, come quello esistente negli Archivi Comunali di Saluzzo, già fatto noto da me, mancano di una parte importantissima, che qui devo ricordare, facendo essa netta ed ampia menzione di una legge suntuaria compilata « per discretos viros Capitulatores comunitatis Saluciarum electos in pleno et generali consilio comunis et hominum dicti loci » nel 1439 (2).

I capitoli erano stati redatti in pubblica forma dal notaio Giovanni Costanzo Alfacii, e dovevano poi, col tempo, essere inscritti nel corpus degli ordinamenti cittadini.

La qual cosa però non accadde, nè io saprei trovarne la ragione, fuorchè pensando che di essi si fosse fatto un corpo a parte, che poi con tante altre cose andò perduto, o semplicemente smarrito, o bruciato, o portato via a scopo di studio, come tante altre cose preziose de' nostri archivi, esaminati e... dilapidati un po' troppo ai tempi del Malacarne, ed anche un po' dei Muletti, e del Manuel di San Giovanni.

Dunque anche a Saluzzo esisteva una legge atta a regolare tutte le manifestazioni del lusso: essa è citata a f. 20 del detto *Inventario* (3[a] copia) ove son registrati i soli titoli

(1) Muletti, VI, 212.
(2) Cfr. *Appendice* n. II.

delle diverse Rubriche, che qui, come si conservano, sono ventotto.

Esse si possono dividere in tre categorie, che in modo un po' strano sono avvicinate fra loro (almeno la prima con la terza). La prima tratta ne' suoi 6 capitoli dell'uso da tenersi e del modo da regolarsi alle sepolture, e delle vesti da usarsi. La seconda tratta delle vesti in particolare. La terza del matrimonio.

Non è qui il caso ch' io mi fermi a far notare la derivazione diretta di questa nostra legge da tante altre più antiche e già note di altre regioni d' Italia (1); ma quando penso che proprio per questo tempo quel moralista che fu Monsignor Della Chiesa deplorava « scomparsa ogni traccia di differenza tra la nobiltà e il ceto borghese », io oserei riattaccare il ricordo nostro ad altri fatti consimili di altri luoghi e di quest'epoca, allora che, per esempio, il Pontano scriveva per Napoli « ... utinam autem non eo impudentiæ perventum esset, *ut inter mercatorem et patricium nullum sit in vestitu ceteroque ornatu discrimen* » (2): e vorrei, di più, pensare ad una qualche relazione di genesi fra questa stessa nostra legge suntuaria, ed il *bellissimo editto* di Ludovico I, presso che sincroni, come s'è visto.

L'argomento del lusso mi ha tratto a parlare dell' importante documento ed io mi fermo sulle rubriche, che riguardano i regolamenti ad esso applicati.

Ho già detto dell'abbigliamento della giovane, ed altrove ho già fatto menzione di sarti e di sarte. Quelli e queste contemplava la Rubrica prima, di cui abbiamo solo più il titolo. « *De sartoribus et sartoricibus* », per quanto ci sia lecito dire

---

(1) Per le leggi Suntuarie in Italia cito col Burckhardt (II, 113) il noto lavoro di Luzio Renier, *Il lusso di Isabella d'Este*, N. Antologia, 1896, e, senza fare sfoggio di bibliografia, rimando il lettore alle note dei cit. autori, come pure ricordo gli appunti biblg. interessanti di E. Casanova, in *La Donna Senese nel Quattrocento nella vita privata*, in « Bullettino Senese di Storia Patria » VIII, Anno 1901, pag. 31 e segg.

(2) J. Pontanus, *De principe* in *Opera*, Flor. 1520; in Burckhardt, II, 113.

— più su, più giù — che cosa essa contenesse, per mezzo di un capitolo inserto negli Statuti Saluzzesi, a f. lxxxv.*r*: « quod sartores debeant perfecisse vestes infra certum tempus ». Ivi si nota che il sarto o la sarta dovevano dare i vestiti ultimati entro uno stabilito termine di tempo (*tre settimane*) oltre il quale incorrevano in una multa di 20 soldi. Essi erano responsabili della buona confezione degli abiti, e tenuti — se del caso — a ricompensare il danno dell' ordinatore (1). Non è fatta menzione alcuna di *mode,* di cui forse avrà potuto dir qualcosa la Rubrica perduta.

Il 2° capitolo vieta di portar camicie troppo scollate: il 3° tratta dei bottoni ai pantaloni e alle giacche degli uomini e ai corsetti delle donne, per cui non abbiamo più particolari notizie (2).

Ciò che era assai importante, specie nell' abbigliamento della donna, era la calzatura; anzi dovette essere un tempo in cui si potè trasmodare tanto nel lusso delle scarpettine, da esser richiamato l' occhio del rigido capitolatore e moderatore. Le pianelle in ispecie offrivan modo a tutti gli sfoghi artistici del « *caligarius* » che veniva dipingendole delicatamente, e rialzandole su un esagerato tacco. Ma, come sempre avviene, esse furono presto il desiderato ornamento del piedino di tutte le donne un... po' equivoche; ed ecco allora il pubblico moderatore venir fuori con la quarta Rubrica di questa legge

---

(1) « *Quod Sartores debeant perfecisse vestes infra certum tempus.* | ITem Statutum est. Quod quilibet Sartor et Sarturisia qui vel que acceperit pannos ad laborandum ab aliqua persona de Saluciis vel ibi habitante cuiuscumque generis sint ipsi panni | teneatur et debeat perfecisse laborem | Sibi Jniunctum ab eo | cuius erit pannus bene et sufficienter | infra | tres hebdemodas postquam acceperit ipsos pannos | et ante si | sic actum esset inter partes sub pena pro quolibet | et qualibet vice solidorum viginti | Et si per Sartores aliquem vastaretur aliquis pannus | quod soluat idem bannum et emendet dannum domino panni ad extimationem draperij | et duorum a | partibus eligendorum vel per dominum potestatem. | Et potestas teneatur cogere Sartores qui non compleuissent vestes in termino predicto uel conuento ut ipsas vestes perficiant penis et bannis Jmponendis | arbitrio Ipsius domini potestatis | ».

(2) Cfr. *Appendice,* n. II.

suntuaria: « De caligis fodratis taffeta[tis] et stampatis uel contigiatis; et de non eundo in planellis, meretricibus exceptis » (1).

Certo il legislatore doveva preferire all'eleganza la solidità della scarpa, atta a salire su per le erte, pietrose viuzze della vecchia città; ed è appunto per questo che, a complemento delle poche notizie sulla scarpa io posso citare qui i Cap. 211, 212, 213 dei nostri Statuti mss. (a f. lvii) « Quod quilibet afaitator seu caligarius teneatur tenere coreos in affajto per spacium vnius anni » (2) e ciò per dare maggior consistenza ai pellami. « De subtularibus per caligarios fiendis de vno coreo » (3) col qual capitolo si tentava di evitare le cosidette giunture, tanto dannose alla solidità della scarpa, che doveva essere di un sol « foglio » di concio.

Ma anche al capitolatore non era sfuggito di mente che esistono a questo mondo, oltre che codici e... piedi grossi, piedini graziosi e delicati, per cui volle fatto uno strappo al regolamento, e ai quali dedicò quest'altra rubrica: « De subtularibus grossis et *subtilibus* per caligarios fiendis » (4).

---

(1) Cfr. *Appendice*, n. II.

(2) « *Quod quilibet afaitator seu caligarius teneatur tenere coreos in affajto per spacium vnius annj.* ITem Statutum est. Quod quilibet affaytator seu caligarius qui coreos affaytauerit seu affaytare fecerit teneatur dimittere et tenere ipsos coreos in affayto secundum quod affaytari debent per vnum annum a | die | qua Jncipiunt ipsos ponere in affayto. Et quod illos non possit leuare | nisi prius facta noticia reuisoribus comunitatis. Et qui contrafecerit Soluat bannum pro qualibet vice solidorum viginti, Et quilibet bone fame inde possit accusare cum Juramento et credatur ei | et habeat terciam partem banni | ».

(3) « *De Subtularibus per caligarios fiendis de vno coreo.* | ITem Statutum est. Quod quilibet caligarius seu affaytator faciens uel fieri faciens subtulares stiualos seu buttinas quos vendiderit uel vendere voluerit Jn Salucijs teneatur et debeat vinculo Juramenti illos | seu illas facere seu fieri facere videlicet thomayram totam de vno coreo seu de vna pelle | Et hoc sub pena pro quolibet contrafaciente | et qualibet vice solidorum quinque | cum tercia pars sit domini Marchionis | tercia sit potestatis | et alia tercia pars sit accusatoris et quilibet homo de salucijs possit cum Juramento accusare et credatur eius accuse ».

(4) « *De Subtularibus grossis et subtilibus per caligarios fiendis.* —

Non ci restano in gran numero e tanto meno specificate le memorie sulla forma degli abiti femminili, ond' è che noi dobbiamo privarci del piacere di rievocare la « *bella persona* » della damina conquistatrice, nelle attrattive d' un ben attilato abbigliamento, chiuso nelle strette d'una elegante « cintura » qualche volta finissima, d' argento o con lavori di riporto in oro; non raro il caso

che fosse a veder più che la persona.

Come quella, ad esempio, che Margherita di Roussy, marchesa di Saluzzo, lasciava in legato a Valeriano de' Saluzzi : « Item legauit eidem unam suam corrigiam de styrico rubeam cum membris superaffixis de auro ». (1)

Né solo delle principesse o delle nobili signore erano un ornamento proprio queste cintole di egregio valore; ma anche le altre donne di inferior condizione le portavano, come ci prova il testamento di una certa Marianna moglie di un Baldassarre chirurgo. In esso si legge: « Item legauit et iure legati reliquit fratribus predicatoribus de Saluciis pro salute anime ipsius corrigiam suam maiorem sette argento fulcitam ad faciendum unum calicem ad ministerium corporis et sanguinis Jesu Christi..... » (2)

Ognuno argomenterà qui che se l'argento che guerniva la cintura di seta di questa donna borghese era sufficiente per

---

ITem Statutum est. Quod quilibet caligarius seu fieri faciens subtulares ad vendendum in Salucijs teneatur et debeat facere seu ponere eisdem subtularibus solas de schina corei grossi | et in eis ponere vardonos de schina corei grossi. Et hoc intelligatur in subtularibus grossis | Jn subtularibus vero subtilibus teneatur et debeat ponere solas de coreo breato cum vardonis corei breati | nisi aliter esset de voluntate facientis fieri subtulares. | Jtem et quod non possit vendere vnum coreum pro alio. Et intelligantur subtulares grossi de vaqua | et subtiles de mutone seu cordoano. Et qui contrafecerit soluat bannum in quolibet predictorum casuum pro quolibet pari subtularium solidorum quinque quod bannum diuidatur ut supra in precedenti capitulo. Et quilibet homo de Salucijs bone fame possit accusare cum Juramento | ».

(1) Muletti, V, 64.

(2) *Ibidem.*

formare un calice, di gran lusso doveva certamente essere questa sorte di abbigliamento.

Ma io non vorrei, per quel che pure ho sopra ricordato, paragonando gli usi di questa città conquelli di altre, che si pensasse ad un lusso esageratamente smodato, come ben si incontra in questo tempo in altre regioni italiane: contro di esso non grava qui, come altrove, la legge suntuaria, limitandosi essa a proibire l'esagerato sfoggio di pietre preziose sui panni sia degli uomini che delle donne: « Quod nulla persona, homo uel mulier, deferat in veste lapides valde preciosos et margaritas ». Unica menzione di vestiti, che si incontri in questa legge, ma che ci dice chiaramente del gusto delle nostre dame di questo tempo, e dell'uso e dell'abuso delle pietre preziose, che tuttora non è scomparso nelle nostre regioni di campagna, ove ai corsetti ed alle gonnelle — specie delle spose — s'attacca tutta una miriade di frappe e fregi; di... ori e di argenti nei grossi bottoni di... vetro colorato.

Nessuna notizia di mode nazionali od estere, per quanto si potrebbe credere che anche qui, e forse più qui che altrove, si seguisse l'usanza francese, se dobbiam giudicare da tutti gli altri influssi esercitati dalla nazione vicina sul nostro marchesato. Ma le mutazioni, a differenza di altre città, dovevano esser lente, se non poterono preoccupare il burbero capitolatore. Da qualche pittura del tempo ci è pur dato di trarre alcuni elementi di testimonianza artistica; ma essi son troppo deboli e non certo decisivi. Qui non ha attecchito, ad ogni modo, e sempre parlando sulle generali, quella che Anna di Francia, presso che in questo tempo, chiamava « la frenesia della sveltezza » soffocante d'estate e refrigerante d'inverno, dissimulatrice di ogni forma, e perfino della... maternità.

Nel vecchio castello di Manta — che conta, dall'alto del verde colle, di antiche glorie e di passati splendori — v'è un'ampia sala, meravigliosa per i suoi affreschi, che effigiano una lunga collana di dame e di cavalieri, ricordati nel *Cheralier* di Tommaso III (1).

---

(1) Se ne ne sta occupando l'amico mio carissimo dottor Paolo D'Ancona.

Ivi qualche figurina, ritratta dal pittore valente ma ignorato, più che per influssi fantastici o leggendari di moda, su elementi di lusso paesano — francese e piemontese — ci dice a chiare note, come anche qui l'estetica riconducesse all' arte delle larghe vestimenta, molto dignitose, e più, comode e sane ed eleganti.

Non molto differentemente, il gran quadro del « salone del trono » in Casa Cavassa di Saluzzo ci dà un esempio pure di qualche « *cornet de feuilles* »(1). Informi Margherita de Foix!

Una cosa si sa per certo, ed è la promiscuità della moda dei « collets montés » e delle « decolletées » quadrate davanti ed arditamente aperte in punta sul dorso: imperasse pei primi il costume Louis XII, o per le seconde François I. Ci parlano, di entrambe le mode, i ritratti del tempo.

Ma sopratutto anche qui le vesti rappresentavano un valore più che discreto; e più che un corredo d'una donna sola, un vero ornamento di famiglia. Noi le troviamo fedelmente registrate nei testamenti e negli inventari, e passano in eredità di madre in figlia, come qualsiasi altro oggetto, mobili o gioiello (2).

Certo il panno, onde esse si formavano doveva essere di una bontà e di una durata fenomenale, qui più che altrove, perchè nella nostra città, per buona parte, quello — specie il più usuale — doveva venire confezionato privatamente nelle singole case, donde poi si portava per le ultime rifiniture alle gualchiere ed all'« accimatore ».

Di quelle abbiamo preziose notizie nei documenti e nei libri dei conti del nostro Archivio Comunale; e non molto tempo fa esisteva ancora a Saluzzo un' antica via detta del « Follone » (3), il quale altro non è che il « paratore » o « gualchiera », detto dai francesi « *moulin à foulon* », edifizio dove si sodano i panni lani.

---

(1) Louise Labé, *Oeuvres*, Paris, Tross, 1871, pag. 58.
(2) Cfr. in fine del capitolo qualche brano d'inventari.
(3) Muletti, V, 247, in n. 4.

Degli « accimatores » o *tondeurs de draps* (ossia i *tosatori del panno*, cioè quelli che radevano le stoffe togliendone il pelo) parlano gli Statuti, i quali regolano i prezzi dell' opera: (a f. LXXXV *r.*) « De Sallario Accimatorum. Item statutum est' Quod omnes accimatores teneantur accipere pro qualibet accimatura per eos facta ut infra | videlicet pro quolibet raso panni francie scarlate | et alterius panni finis Lombardie accimati | semel | solidum vnum astense | Et si fuerit bis accimatus solidum vnum cum dimidio Et pro quolibet raso panni tosolani pinerolij et aliorum pannorum pedemoncium pro vna accimatura denarios nouem astenses Et qui plus acceperit aut pro illo precio accimare recusauerit soluat omni vice solidos tres vianenses. »

Ma se il panno meno elegante e più il fustagno poteva essere intessuto privatamente in casa, o dai nostri stessi tessitori; ciò non vuol dire che non ne venisse in gran quantità, e specie del più fino, importato da altre regioni di Francia e del nostro stesso Piemonte, e specie dalla vicina Pinerolo ove fiorì rigogliosa l'arte della lana.

Panno di pregio era considerato quello della Lombardia, e ne notiamo l' importazione; come non mancavano le stoffe preziose (quali il *velluto*, il *damasco* a fiorami, il leggero *zendato* o *zendalio* — St. f. LXXIII — il *taffetà*, il *giamelloto*, il *satino*, la *tela di Germania* ed il *caffato* o *caffa* e le pelli di non comune valore (1).

Stoffe che spiccavano nei bei colori del *tanneto*, del *cremisito*, dello *scarlatto*, del *nero*, del *bianco*, etc. etc., sulle ben ordinate bacheche dei « draperii » che coi calzolai tenevan lor vendita sulle pubbliche vie (2).

Nessuno degli storici saluzzesi ha dato notizia di una qualche fabbrica di panno esistente nella città nostra, e finora non rimanevano che gli Statuti a dimostrarci abbastanza

---

(1) Cfr. in fine del Cap.

(1) Per la nomenclatura cfr. C. MERKEL, *I beni della famiglia Puccio Pucci*, Nozze Rossi-Teiss, Bergamo, 1897, pag. 34-36, e CASANOVA, cit., pag. 34. Cfr. per la notizia: *St. Sal.*

sviluppata la sola arte della tessitura della tela per mantili e tovaglie (a f. LXXXVIII).

Ma che una vera fabbrica di panno sia esistita fin dalla metà del quattrocento, lo prova una pergamena del nostro Arch. Com. del 13 Giugno 1440 (1). Essa è una obbligazione di Simondo Vola di Pinerolo verso la comunità di Saluzzo per 400 Genovini d'oro da grossi 21 (statigliene anticipati 200) e 13 sestari di grano, per cui egli prendeva impegno di restituire detta somma e il grano in Genovini e in panno, e più di esercitare in Saluzzo l'arte del panno e della lana.

La stessa cosa non potremmo dire di manifatture di drappi di seta, poichè quando nel 1541 il Marchese Gabriele proponeva di stabilirne una in Saluzzo, e chiedeva al comune la tenue somma di centocinquanta scudi da pagarsi a tre operai, che un Vincenzo da Costigliole prometteva di far venire in Saluzzo per dar principio ai lavori, il Consiglio, congregatosi il 24 di Gennaio 1541, « per motivo di malintesa economia » dice il Muletti (2) « negò la richiesta somma » e Saluzzo fu privata di tal manifattura. La deliberazione consiliare è a f. 87 del 1° Vol. degli Ordinati, ove si legge la causa del diniego «..... quod Comunitas est taliter onerata quod non potest habere modum soluendj Jpsam peccuniam et quod non videtur vtile partitum exibitum Comunitati..... » se noi vogliamo trovare il definitivo stabilimento di una tal fabbrica dobbiamo scendere all'anno 1568, in cui s'introdusse in Saluzzo la manifattura dei velluti ed altre stoffe di seta, portatavi da Battista Venejano, che il Consiglio — a titolo di contribuzione — aiutò, esimendolo dal pagamento del fogherone (tassa da pagarsi da chiunque non possedeva beni stabili) e dagli altri carichi personali, e provvedendolo a spese del comune di sufficiente casa (3).

L'arte della tintoria risale invece a più antica data, e di essa e dei cosidetti « *draperii* » troviamo già notizie negli

---

(1) In Arch. Com. B, VIII, Categ. 48, Mazzo I (*Manifatture*).

(2) MULETTI, VI, 244.

(3) Cfr. *Ord. Com.*, in Arch. Com. di Saluzzo: ad annum.

Statuti Saluzzesi, di cui un Capitolo a f. LXIII dice, fra l'altre cose: « ..... Teneantur eciam draparij uacuare uassellos tinturie draparie de die ab hora terciarum vsque ad occasum solis, Saluo quod si occurreret aliqua necessitas Jpsis draparijs quod possint euacuare eciam alia hora quam predicta cum Licentia tamen domini potestatis vel sindacorum. Et hoc sub eadem pena solidorum sexaginta. »

Che ci fosse sufficiente commercio di questi panni è assai presumibile, dal fatto che alla città nostra dovevan scendere, per le compere necessarie ai mercati ed alle fiere gli abitanti delle vallate del Varaita, del Po e del Bronda, come tuttora accade. Numerosi quindi i negozianti rivenditori, che erano anche invigilati da severissime leggi, fra cui è lecito ricordare il Capitolo che proibisce, sotto pena di grave multa, di vendere il panno a raso scarso, e non *bollato*, come noi diremmo: « De non vendendo pannum seu alias res ad rasum manchum vel non signatum ». (St. LXXIII).

Il panno intessuto, lavorato, battuto, « accimato », nelle mani del sarto o della sarta pigliava la vaga confezione d'un corsetto, d'una sottana, d'un « cotino », di un « gyploido », di un « robone » o di un « saione », all' uopo *bandati* di velluto nero o bianco; o magari con cordoni d'oro, o pietre preziose, come già s'è visto.

I corsetti scollati o no, (colle maniche per lo più non lunghe oltre il braccio, allargantisi non esageratamente alla apertura — ove si ornavano di nastrini di seta bianca e rossa — o strette al polso) allacciati pazientemente d'innanzi e di dietro, foderati di setino o di semplice tela, davano al busto della ragazza una grazia bellissima, per quanto poi essi fossero esageratamente pesanti, nel carico straordinario di costure di osso.

Dell' abbigliamento del corpo non era meno importante l' ornamento del capo, delle mani e del collo, sul quale ultimo rilucceva un bel collare d'oro intrecciato con preziose « margherite »; o una filza di coralli (1). Alle esili dita davan grazia gli anelli con pietre preziose: e al capo civettuoli

(1) Cfr. *Appendice*, n. I.

nodi di nastri (bendelli) e di « grillande », che con le pietre potevano esser portate sui capelli e sulle *cuffie* delle donne. Erano pure usati i *frontali* di lino, che erano le vaghe bende onde si aggraziava il bel visino delle ragazze.

Ecco le varie Rubriche della legge in proposito:

VI) « De impune portando margaritas super anulum et collare auri vel cum iocalibus et aliis quibusdam similibus rebus. »

VII) « De bendellis, lapidibus, grillandis portandis super caputeum cappellinam et scufiam mulierum. »

VIII) « De frontalibus » (1).

Ricapitolando, citerò qui alcune note di corredi ricordati in varie carte di diverse età:

1° Da un inventario dei beni di Stefano Vacca (1539, dicembre 4):

« ..... Jtem Jn coffano cadrato vestis vna damaschi taneti Sayonum vnum pannj tacneti vestis vna telle alamanie grise fodrate Saionum vnum taffetati nigri vna diploys pauci svaloir vestis vna damaschi nigri fodrata pellibus... Jtem vnum corezonum velluti et paria tria sotularium velluti... Jn alio coffano quadrato Sayonum vnum velluti nigri diploidem vnam satini nigri Jtem vnam diploidem veluti cremesiti Jtem diplojdem vnam satini cremesiti diplojdem vnam caffati nigri par vnum caligarium fodratarum taffetato nigrarum... Jtem medium Rasum velluti vel circa... Jn alio coffano nigro cotta vna zamelloti albi bandata vestis vna caffati nigra vestis vna satini nigra bandata vestis vna damaschi nigri bandata... Jtem vnam cathenam auri longam Jtem vnam cathenam Auri paruam... Jtem vnum bonetum cum boglonis. » (2)

2° Da un corredo, pur trovato in un cofano di Stefano Vacca (eodem anno):

« ... Jtem vno seono velutj
Jtem vno seono de caſa bandato velut inigrj
Jtem vno giploydo veluti cremesitj decapatj

(1) Cfr. per tutti *Appendice*, n. II.

(2) In Arch. della Confraternita del Gonfalone, *carte* ad annum.

Jtem vno giploydo satinj cremesinj cum cordonis aurj
Jtem vno giploydo satinj nigri banbasati...
Jtem vno manioto... »

3° Dal corredo « *de madona anna* [moglia di Stefano Vacca] *pigliate in cella* » (eodem anno):

« Primo vno robono de satino negro bandato de veluto negro
Item vno robono de damasco negro bandato de veluto negro
Jtem vna sotana de giameloto biancho bandata de veluto biancho
Jtem vno robono de giameloto taneto
Jtem vno robono de cafa negro bandato de veluto negro
Jtem vno cotino de giameloto negro bandato... » (1)

Tutta roba questa che veniva considerata come patrimonio di famiglia, che — come s'è visto — passava, forse con qualche raffazzonatura e rimodernamento, di madre in figlia, tanto era forte il panno e ben confezionato.

Ma non così forte che fosse imperforabile da una certa specie di... strali, che i poeti e gli innamorati chiamano di Cupìdo!

IV.

GLI « SPONSALI »

Sempre « benedetto il primo dolce affanno » che preludiava al trionfo d'Amore, quando i due begli occhioni legavano il devoto ammiratore, vinto e soggiogato, a la dolce stagione da tutto l'armamentario degli « archi, » delle « saette » e delle «piaghe»: ma più... benedetto — oh la timida esclamazione della zitella sognante — quando, con buona pace del tardo poeta, Imene pigliava il posto al fratello minore; e il laccio gettato

(1) *Ibidem.*

menava dritto dritto agli sponsali! Povero abate Parini, che di certe cose non doveva intendersi.

La Storia, vecchia brontolona e pettegola, chiuse una volta tanto l'occhio curioso in fatto di queste schermaglie d'amore, o, se sbirciò, non ha mai potuto dirci tutto: d'ordinario il vinto e il vincitore — maschio e femmina — amano ai primi fuochi essere soli e senza alcun sospetto. Libera adunque la nostra mente di pensare al come, al quando e all'ambiente in cui s'attaccavan le prime battute: liberissime le zitelle di sognare, e le vincitrici — antiche o moderne — di rievocare più o meno liete, più o meno dolci... associazioni di imagini!

Giocondo Galeotto ripeto, allora come oggi, una buona dote, quando non erano gli intraprendenti intrighi della mamma, e le trattative intavolate da terzi.

Nelle modeste festicciuole (1), che le famiglie imbandivano reciprocamente, senza lusso soverchio, nè contrastante alla miseria di quel tempo di pestilenze e di guerre, a queste ingenue serate, onde si spassava la così detta aristocrazia saluzzese della « cerchia antica, » interveniva lo sciame gaio delle numerose donzelle, e lì era la corsa al pallio ed al... marito, fatta a base di sonatine, su spinette sconquassate, di canti, di danze, dove colei che aveva più filo faceva più tela: ma sopra tutto e sempre condizione *sine qua non*: essere Saluzzese... nè « mai gli consegli se marideno in Fransa perchè de loro tantosto sono tropo longi et poi che mai pagheno le dote, et questo già per doi volte la chassa de Saluce l'ha provato, et chi demanda le dote si è poi loro inemicho et ne darano de lo lonbardo (*usuraio*) et de li morti de fame per la testa, et questo si è la paga vi farano (2) ».

Quella della ugual cittadinanza degli sposi era adunque buon numero al concretarsi dei patti; e in ciò questi buoni

---

(1) Nel *Ms.* di Agostino di Saluzzo di Paesana, contenente memorie storiche sulla città di Saluzzo, e posseduto dall' On. Marchese Marco di Saluzzo, trovo parecchie notizie riguardanti balli e feste, verso la fine del XV.

(2) Nel *Charneto*, pag. 530.

vecchi non eran molto dissimili dai nostri coetanei della campagna, che van ripetendo come verità di scienza matrimoniale: « Chi lôntan ass marìa o bota a da o bota a pìa! »

S. Bernardino da Siena che da buon moralista si prese il gusto di vedere un po' da vicino le costumanze del suo tempo, che va al primo ventennio del Sec. XV, ci lasciò piccanti episodi di queste lecitissime caccie al marito, ch'egli descriveva coi vividi colori del perfetto realista, in quelle prediche del mattino, nella Piazza del Campo, alle quali accorrevano le madri solamente, ché « non sentivansi l'animo di svegliare le dilette fanciulle, quando appena i primi bagliori dell'alba comparivano in cielo, e preferivano lasciarle crogiolarsi » nel tepore del letto, « pronte magari a... pagare il fio della loro consapevole condiscendenza ».

Ho voluto citare queste curiosità importanti (1), e le ho riferite, per quanto esse non riguardino le nostri regioni, perchè io credo che il mondo del '400 e del '500 deve essere stato su per giù tutto mondo uguale, precisamente come ora.

Sentite se non par che S. Bernardino parli di ieri solamente: il padre voleva dare una buona educazione alla figliuola e prepararla al gran... passo? indispensabili: i conviti, le danze, il maestro di musica, et cætera. « La madre, timorosa e prudente, osservava bensì al marito: — Non pensi tu al pericolo che gli è a mettersi questi maestri per casa colle fanciulle si grandi? — Ma egli, più pratico: — Se ella impara un nugolino a sonare e a cantare, ella ne varrà di meglio un centinaio di fiorini, quando la mariteremo! — Ed elle imparavano a cantare: e con voce argentina riempivano l'aria dei più dolci concenti. Ma, per quanto belle fossero le canzoni insegnate dal maestro, nessuna certamente superava in grazia e bellezza quella che l'innamorato aveva dettato e poi, per via proibita, fatta pervenire nelle mani dell'amata donzella! (2) »

---

(1) Casanova, cit.

(2) *Ibidem.*

Anche le canzoni adunque noi aggiungeremo alle occhiate, ai ducati, agli intrighi della mamma; ma questa volta come arma del maschio, che. a voler dire il vero, se non era sempre lo spasimato, era anche qualche volta... il gabbato, « come quel cotale che voleva moglie, e la voleva vedere; e fu menato a vederla dai fratelli della fanciulla; e fugli mostrata scalza, senza cavelle in capo; e misuratasi la grandezza, quella fanciulla era grandissima fra l' altre fanciulle, ed egli era un cotale piccolino, piccolino. Infine gli fu detto: — Bene, piàceti, ella? — et egli disse: — Oh! si bene, che ella mi piace! — La fanciulla vedendolo così spersonito, disse: — e tu, non piaci a me! »

*
* *

Imaginiamo invece per un momento che la risposta della ragazza fosse stata affermativa: allora si incominciavano le *trattative.*

Trovo assai scarsi accenni a questo periodo, chiamiamolo, di prima gestazione, anzi ancora che si trattasse *pro verbo* il matrimonio; ma per le case d'alto lignaggio esso doveva essere laboriosissimo, come quello in cui entrava la ragion di stato più direttamente di qualsiasi altro elemento di età o di affezione. È una cosa risaputa che i principi e le principesse raramente si sposano senza che siano precedute le trattative della diplomazia. Ed è così che il citato Bouchet, scrittore francese cinquecentista, ci lascia detto, per mezzo della penna arguta di De Maulde La Clavière che: « il y a même toute une honnête industrie de courtiers ou de courtières qui travaillent à conjoindre des époux moyennant finance. » (1)

Innumeri sono i casi di fidanzamento in cui la ragazza non ha per anco sorpassato i dieci anni di età; quando pure sia già... nata! Il *trattato di Lione* del 1501 ci rammenta l'atto immorale per Margherita d'Austria (2), — pel primo asserto

(1) De Maulde, cit., 38.

(2) Le Glay in De Maulde, *Consultation de jurisconsultes flamands, sur les fiançailles de Marguerite d'Autriche,* pag. 39, n. 4.

ci basti il ricordo del fidanzamento di Vittoria Colonna col Marchese di Pescara.

Per la nostra regione abbiamo qualche fatto consimile.

Il principe dimorando alla corte straniera stipulava il matrimonio per sè o pe' suoi figli non altrimenti come avesse dovuto gettar le basi di un'alleanza armata. Così fece Ludovico II, che nel 1489 stando in Francia conchiuse il matrimonio della sua figlia Margherita, che aveva avuta da Giovanna di Monferrato, e che contava allora appena 7 anni col figliuolo di Gilberto conte di Montpensier, Delfino di Auvergne, conte di Clermont e Signore di Combraille: promettendo Gilberto, per atto del 23 di maggio, di dare suo figlio in isposo alla detta Margherita, quando essa fosse in età da marito. (1)

Qui, come si vede si stipulava niente altro che un contratto seguendo quella linea di politica francofila, che, iniziata da molto tempo prima, ebbe il suo trionfo ai tempi di Ludovico II e di Margherita di Foix, e i suoi tristi effetti negli eredi di costoro, per quanto fin dai primi anni del '500 la veritiera Cassandra — il noto Giovanni Andrea del Castellar — andasse predicando: « ... et se Dio non gli rimedia vedo intra pochi anni questo marchisato del tuto disfacto, sic pertanto dicha chi vorrà che intertanto che la chassa de Saluce terrà il partito de Fransa senpre sarà povera et desfacta... »

Ma nel matrimonio combinato tanto entrava la ragion di stato, che a Ludovico II parve del tutto naturale cambiar idea l'anno dopo (1490), quando cioè avendo avuto aiuti dal Moro contro la reggente di Savoia, egli, per guadagnarsi l'affetto del conte di Sanseverino, comandante delle truppe milanesi, mandato a monte ogni trattato dell'anno precedente col conte di Clermont, promise la sua figlia in isposa al Sanseverino stesso: stipulandosi i patti con istrumento matrimoniale negli alloggiamenti del Duca Ludovico Maria Sforza, presso Carmagnola il dì 27 di Luglio. (2) Con quello Ludo-

---

(1) Muletti, V. 314.

(2) In un sito chiamato Rota, in casa di Antonio e Ludovico de Albra. Cfr. Muletti, V, 318.

vico costituiva in dote alla figlia i luoghi di Mulazzano, Mombarcaro, Dogliani, Marsaglia, Belvedere, Bonvicino, Rodino, Castiglione, Cissone, Lequio, Camerano e Somano coll'obbligazione di doverli tenere in feudo da lui *e di rivendicarli in prima dalle mani di colui che li aveva usurpati*, e che era il marchese Bonifacio di Monferrato. Ma anche qui, a questa seconda edizione di tentato matrimonio sulle basi della politica, la politica stessa pare che siasi opposta, e, per quanto Anton Maria di Sanseverino ottenesse a Saluzzo l'investitura di tutti i luoghi costituiti in dote alla sua giovane sposa (1), Ludovico Della Chiesa e Galeotto del Carretto affermano che le concertate nozze non ebbero effetto, « perchè troppo odioso ai Saluzzesi era il Sanseverino, il quale l'universale abborrimento si concitò per la sua alterigia » (2).

Nè qui ebbero fine le peripezie diplomatiche pel matrimonio di Margherita: chè per quanto ci consti essere stata nuovamente « desponsata » o *promessa* — poste in non cale antiche cause di odî — nel 1496 a Claudio Giacomo di Miolans, conte di Montemaggiore — e figlio di quell'Antelmo che pur sembra essere stato fatto assassinare dal padre stesso di Margherita; — per quanto ce la dica sposata proprio in quest'anno il *Ravani*, e c'induca a crederlo anche il testamento di Ludovico II, che già fin nel 1498 ce la menziona come « comitissa Montismaioris » — tuttavia noi la troviamo ancora « damisella » nel 1504, a detta del veritiero Gian Andrea Del Castellar (pag. 459).

Sulle basi della più stretta politica si era prima concepito il matrimonio di Ludovico II stesso con Giovanna figlia di Guglielmo VIII Marchese di Monferrato; e a tal segno vediamo predominare l'importanza della ragion di stato in queste nozze, che le vediamo poi per essa macchiate di un esecrando delitto (3).

---

(1) Cfr. l'atto di fedeltà per i luoghi costituiti in dote pronunciato dal Sanseverino stesso in Saluzzo il 20 di Agosto 1490; col quale atto egli riceveva pure dal futuro suocero la menzionata investitura. Muletti, V, 318. Vedi lo strumento integro in *Appendice*, n. III.

(2) Muletti, V, 320.

(3) Muletti, V, 273-275.

Il tempo delle trattative era adoperato ancora per evitare tutti gli ostacoli che avrebbero potuto sorgere all'effettuazione del matrimonio; così il richieder per tempo la *dispensa* della Santa Sede in caso di parentela di primo grado, — che si otteneva con brevi pontificii, ch'eran salati e pepati, oltre ogni dire, come ad esempio quello per Ludovico II e la detta Giovanna, che costò mille e cinquecento fiorini; cinquecento dei quali si dovettero pagare dai comuni di Saluzzo, Sanfront e Revello (1).

Importante poi era ottenere il consenso al matrimonio, che doveva esser dato allo sposo dai così detti « buoni uomini », il *placet* dei quali, a quanto sembra, era necessario per contrarre le nozze. Così, almeno, dovevano fare i marchesi, per costume assai antico, abbia o non abbia un fondo storico ciò che narra lo stesso Boccaccio nella famosa novella, in cui è detto che Gualtieri sente subito il dovere di notificare agli altri signori e « buoni nomini » la stipulazione del suo matrimonio, per ottenere il permesso. Tale circostanza è perfettamente conforme alla legge del paese.

Basti ricordare che nel 1202 il marchese Bonifacio di Saluzzo essendosi fidanzato in Vercelli con Maria figlia di Comita di Sardegna, ha bisogno dell'approvazione de' suoi consignori. Ed invero il 25 Luglio 1202 la contessa madre Alasia e sessanta « viri » di Saluzzo confermano e ratificano di buon grado gli sponsali del marchese Bonifacio (2).

Così più tardi nel 1510, Gabriele, ultimo marchese, essendo in contratto di matrimonio con la vedova del signor di Montfay, manda sollecitamente in Saluzzo il suo scudiero Baldassare del Castellar a parteciparne la notizia al Consiglio: « ... et quod ipse Ill.mus dom.us Marchio gratum haberet quod Comunitas Saluciarum cum aliis communitatibus esset contenta mittere unum *probum virum*....» il quale porti le congratulazioni delle diverse Comunità.

---

(1) Muletti, V, 198.

(2) Cfr. Vol. II, Annata I del *Picc. Arch. Stor. dell'Antico Marchesato di Saluzzo*, pag. 293.

Peima ancora, Margherita di Foix, nel suo testamento (1533, Gennaio 7) aveva fatto speciale accenno a questi consensi — che potevano anche essere dati dal Marchese stesso — inibendo alla figlia naturale di Michele Antonio di pigliar marito senza prima aver avuto il consenso dal Marchese Gabriele: « laquelle ne se pourra mettre au lien de mariage sans le conseil et *consentement* dudit seigneur Gabriel... » (1).

Quando poi lo stesso Gabriele di nuovo trattava le sue nozze con Maddalena D' Hannebault, (1542) e richiedeva la città della dote (come poi vedremo) il giorno 1° di gennaio « ... requisiti urbaniter fuerunt homines et universitas Saluciarum requisitionique, ut premittitur facte morem gerere cupientes admodum, desiderioque desiderantes id per solempnem celebrationem eodem summo maximoque Deo propiciante perfici..... » (2).

Entrati adunque nella reciproca affettuosa simpatia, compiute le prime incombenze della *dispensa*, se era necessaria, e del *consenso*, si entrava nel vero periodo, che formava il primo atto della cerimonia nuziale: il così detto *fidanzamento*, o le *promesse*, o, con frase sincrona: lo sponsale *pro verbo de presenti*.

*
* *

Il Boccaccio parlandoci del matrimonio di Gualtieri con Griselda ci fa notare la netta separazione di due atti ben distinti: gli sponsali e le nozze chiaramente contemplati dal Diritto Canonico (3): « Ego te accipiam in meum maritum et ego te in meam uxorem..... » «.....Ego te in uxorem accipiam si centum mihi dederit, *aut*, si pater meus consenserit.. »: *primo atto. Secondo atto:* « Initiatum igitur sponsalibus matrimonium fide consensus ratificari debet ».

Di fatto Gualtieri « domanda alla sposa la più rigida delle obbedienze in cambio della elevata condizione sociale cui egli

---

(1) Muletti, VI, 179.
(2) *Ord. Com., ibidem*, « ad annum ». Cfr. *Appendice* n. V.
(3) Vol. II, Annata I, *Picc. Arch. Stor.* cit.

la chiama: Griselda risponde di *sì;* ella ha accettato il contratto, la formula degli sponsali, perfettamente regolare e legale è pronunziata davanti ai *signori* che hanno seguìto Gualtieri di Saluzzo e pare addirittura una formula di matrimonio civile moderno, poichè nessun sacerdote è presente all'atto: « Griselda vuo' mi tu per tuo marito?.... Signor mio..... sì..... et io voglio te per mia moglie..... ». E si fecero gli sponsali. Dopo a Saluzzo avverranno le nozze « e belle e grandi ». (1)

Tutto questo per i tempi più antichi: più tardi Giovanni Andrea del Castellar ci annunzia nel suo oramai noto *charneto:* « L'anno mile ccccci io Iohane Andrea esposai mia mogliera Margarita *pro verbo de presenti* in lo chastelo de Saluce, et gliera lo signore et madama et assai altri presenti..... ». Ed ecco anche qui il primo atto della cerimonia; dopo, nell'anno seguente: « ..... ccccch a iorni vun de zenaro io esposai mia mogliere Margarita in lo chastelo de Saluce.... » secondo atto. Ciò basterebbe a convincerci — se ce ne fosse bisogno — come anche nel matrimonio saluzzese si notassero due ordini di cerimonie, il momento *matrimonii contraendi*, ed il momento in cui *.....domina de novo ducitur ad maritum* o *tempore nuptiarum:* ma quella stessa *Legge suntuaria*, di cui già tenni parola, ci segnala chiaramente i due momenti distinti.

Anche qui si potrebbe dire che è la massima romana che rivive per opera del diritto canonico.

A rubrica IX leggo: « *De impromissis vel de matrimonio pro verbo et de sponsalibus Capitula* »; più sotto a Rubrica 20 è bene indicato il « die nuptiarum ».

Peccato che i capitoli citati dalla Rubrica manchino poi nella loro edizione a determinarci quali fossero gli usi e i costumi, che accompagnavano la celebrazione di questa prima importante cerimonia del matrimonio. Così mentre altrove noi possiamo dire che essa avveniva d'ordinario sulla pubblica piazza ed anche nelle chiese — per quanto siamo in un tempo

(1) *Ibidem.*

che precede le strette inibizioni del Concilio Tridentino; — qui potremmo credere, fondandoci su alcuni strumenti di dote e come già ci aveva raccontato il Boccaccio per Gualtieri, che la funzione si compiesse nella casa stessa della fidanzata, dove in presenza dei *testi*, due notai rogavano gli atti: quello dello sposo redigeva la carta in *favore della fidanzata* e del « chresso », o *aumento dotale*, o *controdote*, che si voglia dire e che consisteva in quel *terzo* o in quel *quarto* sul valore della dote, che il promesso si impegnava di pagare alla futura sposa (1); come pure annotava regolarmente il così detto « *vedovizio* o *gubernium* »; assegnamento alla moglie per il caso di vedovanza, che ben vediamo menzionato essere stato stipulato nello strumento dotale di Margherita di Foix sposa a Ludovico II (2). Il notaio della famiglia della sposa scriveva allora « la carta di resta (3) » per la quale il padre della sposa s'impegnava al pagamento della dote e al fornimento del corredo o *faderfio* (*fardè*) che consisteva sempre in una più o meno ampia raccolta di veste, di « cotte », di « cotini » di « robe » «et altre *barbogliane* (4) » come gioielli e cinture, e altre suppellettili di casa più indispensabili, che venivano fedelmente registrate (5).

La Rubrica 10 della Legge allude a questi atti: « *De instrumentis dotatibus et de testibus et notario* ». Ed era,

---

(1) Cfr. Bertolotti, *Istit.*, II, 190-191. Noi vediamo nello strumento del contratto matrimoniale di Margherita figlia di Ludovico II col noto Claudio Giacomo di Miolans (14 Apr. 1496 — Arch. priv. Muletti) che lo sposo ricevette in dote 4000 ducati d'oro, più la promessa di altri 18000 mila dovuti al padre della sposa dal marchese di Monferrato, e la promessa di altri 30000 scudi; alla qual dote fu fatto dal Conte stesso l'*aumento* in 10000 scudi. Così G. A. del Castellar narra come avendo maritata sua figlia ad Ugo Piossasco consignore di Scalenghe « gli ho dato quatro milia fiorini di dota et *lui gli ha fato il chresso de mile fiorini.* » Pag. 582.

(2) Cfr. Testamento di Ludovico II, dove è accennato al *gubernium* di vedovanza della detta Margherita di Foix; doc. in Muletti, V. 362.

(3) Cfr. *Charneto ibidem*, testè cit.

(4) *Ibidem.*

(5) Cfr. in *Appendice*, n. I, la registrazione del *faderfio.*

tutta qui l'importanza della funzione, e bene a diritto, quando si pensi alla parte principale che finiva di avere ed..... ha ed avrà ancora la dote nei matrimoni passati, presenti e futuri!

Noi lasciamo che ai buoni Francesi di Carlo VIII potesse parere pressochè infamante un matrimonio calcolato: « cela ne paraissait plus un ménage! » (1) *Mutantur tempora*! ma ai..... sentimentali italiani della rinascita, non spiaceva giocare alle grosse somme sulla *roulette* del matrimonio! Nessun italiano, ad esempio, si sarebbe mai offeso di dover..... sposare una donna che gli portasse una dote sufficiente per vivere. Leggiamo le doti delle Sforza e delle Colonna, in questo tempo, o, per non staccarci troppo dalla nostra ragione, ricordiamo semplicemente che se in Saluzzo esse doti, ricevute dai Marchesi, non erano così pingui da poter destare l'invidia delle fortunate figlie degli Aragona o di Alessandro VI, non erano d'altra parte disprezzabili (2), nè furono mai perdonate, specie quando si trattava di diritti di successione, acquisiti per regolari contratti. Ludovico II, degno figlio di un'età di « bellissimi inganni » non ebbe scrupolo a macchiarsi di un delitto (1485) pur di far rispettare dal bastardo Scipione del Monferrato le sue giuste pretese sulla dote della prima moglie Giovanna.

Più tardi ancora, precisamente cinque anni dopo, nel 1490, questo stesso Marchese non si peritava di « liquidare » *in usus suos proprios* parte del *faderfio* della stessa moglie Giovanna, convertendo in denari « *per i suoi alimenti* » alcuni oggetti di grandissimo valore « que quidem Jocalia maximi ualoris..... expendendo tam pro guerra sibi facta per

(1) Garin, *Songe creux*, in De Mauldf, *op. cit.*, 165.

(2) Ludovico I sposando nel 1435 Isabella, figlia di Giovan Giacomo marchese di Monferrato, ebbe in dote 15000 fiorini. Così dicasi per Ludovico II. Come si sa egli sposò in prime nozze la cugina in primo grado Giovanna, figlia del marchese Guglielmo di Monferrato, per la quale si stabilì che avesse in dote la stessa somma che era stata costituita alla madre Isabella. In seconde nozze, per cui lo stesso Ludovico II condusse a sua sposa Margherita di Foix, ebbe da questa in dote diecimila scudi d'oro.

Ill.mum d.num ducem Sabaudie quam pro expendendo alimentorum citra montes factorum... »(1) E questi oggetti consistevano in: « collare vnum auri cum pluribus lapidibus preciosis. et margaritis boni preci et valoris.... » (2)

Ludovico II aveva sentito e imparato oltr'alpe il motto dei suoi amici ed alleati di questo tempo: « le mariage est une bonne prébende, qui n'exige pas qu'on se fasse chanoine » ? (3) Vero è che egli si pente, e promette di scontare devotamente la pena, alla.....morte della moglie, e così come egli vorrà ! « ..... et quod in usus suos proprios conuertit. licet non esset Jpsius dni Marchionis videlicet ad prefatam dnam marchionissam spectaret, tamquam de bonis suis parafernalibus. Et propter ea uolens prefatus Illustrissimus d.nus Marchio, victio vt ingratitudinis, videlicet suam circha hoc volens exonerare conscientiam et bonam fidem agnoscere. Conuenit et solempniter promissit Ipse Illu. dnus marchio. michi notario et secretario suo... quod si continget eandem dominam marchionissam, decedere ab humanis. et suos dies extremos claudere. eum prefatum dnum Marchionem. | . Expedire. dare et traddere. Jn remedium anime et pro anima eiusdem dne marchionisse Amore dei. vbi *Ipsi dno Marchioni magis videbitur expediens.* | tantum precij et valoris quanti erat dictum collare. | *et hoc Juxta et secundum conscientiam. Jpsius dni marchionis.....* » (4)

Fin nel più basso ceto la dote doveva rappresentare la non ultima *attration* del matrimonio ! Valeriano di Saluzzo, già dal 1441, ben vedendo qual forte coefficiente fosse essa alla risoluzione del legale *multiplicamini*, lasciava con testamento del 22 novembre dello stesso anno « quod per duodecim annos proximos uenturos de fictibus sibi pertinentibus in loco Carmagnolie de grano sibi pertinente dispensari debeat per

---

(1) Arch. di Stato di Torino, *Marchesato di Saluzzo*, Protocollo Stanga, a f. 47*r*. Anno 1490, 29 marzo.

(2) Arch. di Stato di Torino, *March. di Sal.* Prot. Stanga, a f. 48*v*. Anno 1490, 30 marzo.

(3) In De Maulde, *op. cit.*, pag. 169.

(4) Arch. di Stato di Torino, *ibidem*, a f. 48*v*.

priorem fratruum Sancti Augustini de Carmagnolia amore dei *ad nubendum pauperes filias.....* » (1)

Stabilivasi adunque la dote, alla quale provvedeva la rubrica 11« *De dote* », e che speciali capitoli degli stessi Statuti della Comunità guarentivano contro possibili dolorose contingenze. Distinti dall' aumento di dote erano i *lucri dotali*, che erano ancora legali per il Codice albertino e stabiliti nel terzo dell'ammontare della dote (art. 1529) e divennero invece puramente convenzionali nel Codice civile italiano (art. 1398) (2).

Per l'argomento si facevano vari casi, e lo dice bene il Cap. « *De dote lucranda per maritum* | ». a f. *xviiij* dei nostri Statuti Comunali del 1477 (3): se la moglie defunta senza prole era di Saluzzo il marito entrava in possesso della metà della dote; se la moglie defunta senza prole era forestiera il marito succedeva in due terzi nel godimento della

---

(1) Dal testamento inedito di Valeriano di Saluzzo, in Arch. privato del Conte E. Radicati di Marmorito in Saluzzo.

(2) C. Nani, *Storia del diritto privato italiano*, pubblicato da F. Ruffini, Torino, Bocca, 1902.

(3) « *De dote lucranda per maritum:* — JTem | statutum est | Quod si aliqua mulier uxor alicuius hominis seu uiri de salucis uel ibi habitantis ad locum focum et cathenam decesserit sine prole descendente ex legiptimo matrimonio ex ea et dicto eius marito | Quod eo casu predictus eius maritus si dicta uxor est de salucis lucretur medietatem dotis et omnium bonorum dotalium ipsius uxoris sue et de ipsa medietate dotis ad aliquam restitutionem faciendam alicui persone cogi non possit sed eidem sue uxori de salucis sucedat in dicta medietate dotis et omnium bonorum dotalium utrius dicitur ex forma presentis capituli exclusis omnibus alijs suis legiptimis heredibus uel successoribus ab ipsa medietate | Si uero talis uxor sic sine prole decedens utrius esset extranea uidelicet quod nata fuisset alibi quam in salucis et que ducta fuisset ab alio loco seu alia terra quam de salucis tunc maritus ipsi uxori sue prius morienti sine prole succedat ipso Jure in duabus partibus sue dotis hoc saluo in quolibet predictorum casuum | Quod si uxor alicuius uiri de salucis decesserit relictis filijs uel filiabus uno uel pluribus ex alio uiro quem antea habuisset quod tunc maritus non succedat nisi in tertia parte dotis dicte uxoris decendenti | Et de ipsa tercia parte non possit expoliari seu priuari per testamentum dicte uxoris | possit tunc ipsa mulier si uellit eius marito plus quam supradictum esse relinquere minus aut non. Et istud capitulum se extendat ad preterita presentia et futura : — »

dote — e ciò pel vecchio sistema a cui tendevano i comuni e le comunità del nostro tempo di voler in qualsiasi guisa aumentato l'asse delle sostanze, che finivano poi di essere investite per lo più nelle speculazioni e nei traffici cittadini (1). Ma se la consorte defunta fosse stata madre di uno o più figli di altro marito « quem antea habuisset », allora il marito vivente non succedeva se non per la terza parte, per quanto la morente potesse aumentare a piacimento suo, con qualche aggiunta particolare, la *legittima* menzionata.

Sempre in materia di dote, ne era proibita la restituzione per parte del marito, quando la restituzione stessa avesse potuto pregiudicare gli interessi dei creditori: « De dote constante matrimonio non auferenda » (a f. *xviiij*) (2).

Nessuna donna di Saluzzo poi, od ivi abitante poteva giammai perdere la sua dote per qualunque delitto commesso dal marito, ma salva le fosse la ragione sopra i beni dello stesso per la sua dote ed aumento: « Quod mulier non possit eius dotem perdere occaxione alicuius maleficij per eius uirum comissi » (a f. *xviiij*) (3).

V'era in fine uno statuto che riguardava l'esclusione della figlia dotata dalle così dette successioni intestate, poichè prescrivevasi che ogni donna stata dotata dal padre o dalla madre o dai fratelli non potesse in modo alcuno succedere, se nel tempo, in cui veniva deferta simile eredità, si trovava

---

(1) Nani, *op. cit.*, 189.

(2) « *De dote constante matrimonio non auferenda* : JTem statutum est. Quod si aliquis extra iudicium constante matrimonio fecerit restitutionem dotis eius uxori quod talis restitutio non habeat preiudicare creditoribus mariti sed censeatur facta in fraude quantum ad ipsos creditores et eorum Jura et non ualeat restitutio impreiudicium creditorum Si uero in iudicio fiat quod notificetur ipsa restitutio Per publicum proclama in locis solitis et si aliter fiat non ualeat ut supra ».

(3) « *Quod mulier non possit eius dotem perdere occaxione alicuius maleficij per eius uirum comissi* : — JTem | statutum est. Quod aliqua mulier habens maritum de salucis uel aliunde non possi(n)t pro aliquo maleficio siue delicto comisso per eius maritum eius dotem perdere qualecumque sit delictum sed habeat pro eius dote Jus suum saluum in bonis mariti nisi et ipsa de tali delicto reperiretur etiam culpabilis —» :

ad aver fratelli *utrinque* congiunti, o figliuoli maschi di essi ; ma dovesse essere contenta della dote assegnatale, sempre avuto riguardo alla condizione ed alle forze del patrimonio. prescrivendosi inoltre, che essa dote dovesse essere competente, tanto che corrispondesse al rilievo della *legittima* : « Quod filia dotata a patre uel a matre aut a fratribus non possit petere ulterius partem aliquam in bonis paternis neque maternis » (a f. *xxi*) (1).

Che questo capitolo fosse molto rispettato non si potrebbe affermare, quando si pensi che non molto tempo dopo la compilazione di esso Margherita di Foix era costretta — cum experientia et veraci testimonio intellexerimus nunnullas ingratas mulieres post illis constitutas honestas. et sufficientes dotes per eorum parentes, fratres, consanguineos et attinentes, secuta morte dictorum parentum non erubescentes iterato recurrere ad illorum bona, legiptimamque et alias portiones petere, et aliquid extorquere — e per la qual cosa molti nobili e moltissime buone famiglie si vedevano d'un tratto as-

(1) « *Quod filia dotata a patre uel a matre aut a fratribus non possit petere ulterius partem aliquam in bonis paternis neque maternis.* | JTem statutum, Quod si est uel erit aliqua mulier in Salucijs habens fratres utrinque coniunctos uel fratrem predictorum filios qui fuerit a patre suo vel a matre sua vel a fratre suo seu fratribus suis dotata. Quod ipsa talis mulier seu filia non possit aliquam partem in posterum petere Jpsis fratribus uel filijs dictorum fratrum seu filiabus in bonis paternis uel maternis uel fraternis doctantium uel non doctantium sed contentetur de dote sibi data a patre uel a matre uel a fratre dummodo a fratre sibi fuerit data dox sedem qualitatem seu gradus et sedem que sue facultates patuitur nisi per patrem Jpsius uel matrem uel fratrem aliter in eorum ultima uoluntate ordinatum fuisset. | Filia vero doctata a patre habens fratres | consanguineos tantum seu ex parte patris solum modo non sit astrecta huic capitulo sed sibi remaneat Jus suum salvum in hereditate eius matris nisi solenpniter quittationem fecisset filie uero maritate non habenti aliquos fratres non preindicet hoc capitulum sed remaneat in dispositione Juris comunis | Et quod filia nundum maritata fuerit a patre Jnstituta in eius ultima uoluntate in certa parte seu re pro futura docte quod tunc dicta filia Jllam partem seu rem tantum et non ultra petere possit in bonis paternis et maternis seu fraternis a quibus sit exclusa ».

sottigliato l'asse patrimoniale « et ad nihilum redducuntur » — era costretta, dicevo, a ribattere l'ordine assoluto con nuove più precise disposizioni emanate con sue lettere del 30 Luglio 1507 (1).

Redatti gli strumenti, non rimaneva al fidanzato che porgere i doni degli sponsali. Solo questi poteva regalare alla sposa futura l'anello d'uso, e ciò stabiliva la Rubr. che riguardava eziandio le altre offerte: « *De anulum donando a marito tantum et de aliis donamentis consuetis* ».

Non ho notizia di *baci*, dati e ricevuti alla funzione degli sponsali; nè c'illuda l'« interveniente simul oris osculo » e il « caritativo amplexu » menzionato nel cit. doc. d'investitura dei feudi di Mulazzano etc. data al Sanseverino da Ludovico II. Qui è lo suocero che abbraccia il genero per la solenne investitura: la sposa è... lontana, e ben difficilmente acquisterà diritti sopra i beni dello sposo per questo bacio, dato ed avuto, per... procura! (2).

Compiutasi legalmente ogni cosa, la funzione solenne si chiudeva col tradizionale banchetto, che sigillava il primo atto importante della cerimonia nuziale. « *De convivio matrimonii promissi* » diceva la Rubrica 13, e ad esso forse prendevano parte i parenti più vicini, che auspicavano alla felicità dei « *promessi* », e facevano gli onori convenienti al pranzo, specie quando questo poteva essere il punto d'onore pel padron di casa, che allora aveva cura di imbandire tanto sfarzosamente le mense, che « da cinchanta anni in qua non se ricorda! »

Io non so se tutti avessero il puntiglio del buon Andrea del Castellar, il quale d'altronde poteva ben godere pensando che dopo averne fatte monache tante, una..... una sola, sulle nove sue figlie aveva finalmente trovato il suo « maschio da mogliera! »

---

(1) Cfr. *Appendice*, n. IV.

(2) Cfr. *Appendice* n. III Per l'« osculum interveniens » cfr. Tamassia, in Riv. Storica Italiana, 1885; pag. 25.

Era poi ad libitum il tempo che doveva correre fra gli sponsali, o il *matrimonio pro verbo*, alle nozze « grandi e liete, » e di questo periodo tacciono le carte del tempo e la legge tante volte citata. (1)

Ma se la veridica penna del Castellar ci fa sapere ch'egli per parte sua ebbe poca pazienza di aspettare, si che al 9 di Gennaio del 1502 già celebrava lo sposalizio in tutta regola, e già ai 15 di ottobre dello stesso anno battezzava onestamente la prima figlia della sua seconda moglie Margherita: non si possono non registrare in questi lassi di tempo, che dovevano precorrere la seconda più importante cerimonia del matrimonio, azioni basse e vigliacche anche, per parte di gente d'alto casato.

Ho citato più sopra l'infamia di Augusto di Saluzzo figlio naturale di Giovanni Ludovico: riporto qui, a testimonianza delle mie ultime parole, questa carta citata per la prima volta dal Muletti (2).

« Augustus Salutius iam pluribus annis elapsis *promisit in uxorem ducere et in facie sancte matris ecclesie desponsare* d. Antoninam Provanam, et sub spe predicte promissionis eandem d. Antoninam carnaliter cognovit et per plures annos in eius domo ad unum panem, locum et focum tenuit et habuit, ac eandem uti uxorem tractavit et reputavit, et ex ipsa tres suscepit liberos, duos masculos et unam feminam adhuc superstites. Contigit ut iam duodecim annis elapsis circumcirca a partibus istis recesserit dictus Augustus, *non adimpletis adimplendis*, ecc. ».

---

(1) Era questo il tempo, in cui la fidanzata ultimava febbrilmente il suo « fardello » o *faderfio* o « agreo », del quale parla la R.ca IV delle Legge. Cfr. Appendice n. 1.

(2) Muletti, *loc. cit.*

V.

LE NOZZE

In Italia le nozze ebbero sempre qualcosa di solenne e di complicato; da per tutto — nessuna regione eccettuata — si voleva il lusso ed il fasto, l'ostentazione del denaro, che venisse, eterno signore, a suggellare e a legalizzare il palpito segreto od il bacio furtivo.

C'era il bisogno della pompa, fosse reale o semplicemente apparente; dai famosi matrimoni fiorentini e veneziani che costavano, tale volta, la bellezza d'un mezzo milione, ai più modesti ma non meno chiassosi dei nostri marchesi di Saluzzo, in cui eran strilli de « tronbete », e rulli di « tanborni », e sfoggio di « cholovrine », che..... s'accontentavano di essere « de boscho dorate de orpelo che pare che fosano de latono ou de chovro (*bronzo*) le quale per tre o quatro volta per una esgiopaveno », e canti ed evviva di ragazzi in corteo, con pettorali « de papero (*carta*) incholato et estagnati » e con in testa « celate con piumasi » che avean tutto il desiderio di sembrare « d'açelo », (1) in quella benedetta mania di « volere e non potere » che fu sempre un po' la caratteristica del nostro buon popolo.

Qui non era il baccanale allegro e, diciamo pure, licenzioso per l'.....occasione, delle vicine popolazioni d'oltr'alpe; qui era necessario il rumore solenne e grave: o si mettesse in moto, fra lo splendore delle corti italiane, tutto un mondo di artisti e di poeti; o semplicemente, nella ripulita casa del nobiluccio, o del borghese, o del ricco campagnuolo, si agitassero, più volgarmente ma con non minore ostentazione, le pentole e le casseruole spolverate, per ammannire il « pesce e la carne » in quei pranzi memorabili da « cinchanta » in « cinchanta » anni! (2).

---

(1) G. A. Del Castellar, *op. cit.* pag. 467.

(2) Cfr. *supra*.

Per Saluzzo non abbiamo notizie precise sullo svolgersi della definitiva cerimonia nuziale, per ciò che riguarda l'usanza consacrata dalla legge: le rubriche citate non ci parlano di cerimonie religiose ed il silenzio è ben naturale in un tempo che precede al regolamento delle definitive norme stabilite dal Concilio Tridentino. Si premetta ancora che siamo in un'epoca in cui mancano per la nostra regione in particolare le notizie, che ci potrebbero dare i resoconti delle Sinodi, se si toglie la rapida menzione del Tornaboni in riguardo alla nota « zabra » delle vedove; e per conseguenza più che ad usi strettamente locali noi dobbiamo riferirci alle varie consuetudini vigenti in Piemonte (1).

Anche per la cerimonia civile non abbiamo gran che. La nota legge doveva chiaramente determinare lo svolgersi delle « nozze » ai §§ 15 e 16: « De sponsalibus celebrandis » e « De sponsis transeuntibus de consanguineis et vicinis ad eos sotiandos »(2): ma privi come siamo dei capitoli non potremo che riferirci anche qui all'uso pressochè generale in questo tempo dello svolgersi delle varie « fasi », e del formarsi del corteo nuziale « transeunte seu exeunte per ipsa loca cum societatibus.... »(3).

Anche questo corteo era nei casi di maggiore importanza regolato, nella sua formazione, da vecchie usanze di priorità di diritti, che derivavano dalla nascita più o meno illustre. Così ad esempio, Giovanni Andrea Del Castellar ci racconta come a lui ed ai membri di sua famiglia spettasse « precedere, per gioveni che noi siamo, tutti li altri della chassa (*dopo il ramo marchionale*) reservato se gli fossa qualche dignità » « et questo si è senpre oservato in noce (*nozze*) »(4).

Altrove la donna conducevasi prima al marito, poi la si riconduceva a casa; e, finalmente, tornava presso lo sposo per cominciare la vita matrimoniale (5).

---

(1) Nani, *op. cit.* 177.
(2) Cfr. *Appendice*, n. II.
(3) Cfr. *Excursus*, doc. n. 1.
(4) G. A. Del Castellar, *op. cit.*, pag. 470
(5) Casanova, *op. cit.*, pag. 19.

Per contro altre volte lo sposo con lungo corteo si recava alla casa della fidanzata a toglierla egli stesso per condurla definitivamente come moglie alla sua abitazione (1). Giovanni Andrea Del Castellar, ad esempio, nel 1501, si fidanza « in lo chastelo de Saluce » « pro verbo de presenti » con Margherita nipote di Ludovico II, orfana del padre Mons. di Carpentrass, e in casa quindi dello zio; nel 1502 la va a togliere sposa nello stesso « chastelo de Saluce ».

In altri luoghi lo sposalizio si compie solennemente in chiesa, alla presenza del clero, come quello celebratosi nella chiesa di San Francesco in Casale il 17 di Aprile 1440 fra Amedea figlia di Giovanni Giacomo marchese di Monferrato, sorella della marchesa di Saluzzo, con Giovanni di Lusignano re di Gerusalemme, da Oddone di Lusignano vescovo Toscolano in presenza dei vescovi d'Acqui, d'Asti e di Cipro (2).

Gualtieri invece avuto il *sì* da Griselda « fattala sopra un pallafren montare, onorevolmente accompagnata, a casa la si menò. Quivi furono le nozze belle e grandi, e la festa non altramente che se presa avesse la figliuola del re di Francia » (3).

Come si scorge la nota dominante è la festosità, l'allegria, la solennità più rumorosa: e vi pigliavan parte gli amici e i conoscenti. I « pazzi » ne traevano lieta occasione per i loro giochi (4), ce lo dice il § 17 « Quod liceat Abbati stultorum facere barrerias.....» (5). E qui il testo ci manca, ma noi possiamo facilmente ricondurci — sui rimasugli storici di questi costumi, non totalmente scomparsi nella Vallata del Varayta, e più a Casteldelfino, — all'antico diritto che avevano queste società di aspettare ad un determinato sito la sposa, e *chiuderle il passo*, finchè avessero qualche cosa di *gaggio* da essa (6). Abbiamo visto più assordante ancora

(1) Quando si tratta del matrimonio dei Marchesi.
(2) Muletti, V, 58.
(3) Cfr. Boccaccio nella Novella.
(4) Cfr *Excursus*, doc. n. 1.
(5) Cfr. *Appendice*, n. II.
(6) *Excursus*, doc. n. 1.

il baccanale di questi « folli » per le vedove che si rimaritavano; per tutti e per tutte vi doveva essere qualche usanza che trasmodava fino all'illecito, se pensiamo che la legge guardinga doveva intervenire coi suoi §§ 19 e 20: « De ciabra et baccanalibus non fiendis exceptis trombetis »; « De convivio, de ballis et coreis faciendis, et de tripudio die nuptiarum » (1).

La « ciabra » adunque, alla quale abbiamo visto prendere parte gli stessi preti: il *baccanale* dei « pazzi » o dei « folli » e il banchetto che aveva a essere straordinario, e di cui, se non abbiamo più larga menzione così come altrove (2), ci resta pure la testimonianza del Castellar; il ballo, il tripudio in una parola, tutto doveva aver un giorno esorbitato dalle regole della convenienza, se al rigido mantenitore della pubblica quiete era pur sembrato necessario di stringere i freni con la nota legge? O non era questa piuttosto l'effetto dello studio compiuto dal legislatore su fonti forestiere, per redigere il « corpus » statutario della nostra città?

Quest'ultimo caso però non distruggerebbe la bella testimonianza, venutaci colle reliquie della nostra legge suntuaria, sugli usi e costumi del tempo.

Per le usanze e per il lusso straordinario di questi cortei abbiamo ad ogni modo altre testimonianze. Per le prime ci parla ancora il Cap. 18 della Legge, ove si allude ad un dono nuziale singolare: « De livreis donandis ». Non trovo doc. scritti che mi parlino più dettagliamente di questa Rubrica stessa; ma vige tuttora nelle vallate dell'antico Marchesato una simpatica costumanza, che ci può illuminare sufficientemente nelle nostre ricerche. A Casteldelfino, a Piasco, ad esempio, gli sposi che vogliano dare una testimonianza di affezione ai giovani amici ed alle più intime amiche regalavano, a ciascun di loro, nel giorno delle nozze, un largo nastro di seta variopinta, che queste e quelli si appuntavano al petto, in segno di festosità, movendo uniti in giocondo

(1) *Appendice*, n. II.

(2) Casanova, *op. cit.*, e *Appendice*, n. II.

corteo, cantando liete canzoni ed auspicanti popolari epitalamî.

Per il lusso v'è un bel ricordo nel tante volte citato *Charneto*, dove appunto troviamo questa precisa menzione: «... hapresso andava Michelet Vacha abà de li foli a chavalo vestito tuto seda, haconpagnato de cinchanta de li più eslecti homeni de Saluce tuti vestiti a la lamana o chotoni (*sic*) vermegli tuti tagliati in più logi, in testa ogni uno un boneto (*berretto*) de escharlata con suo piumasso (*pennacchio*) tuti li giponi (*giubboni*) de tafetà gialdo (*giallo*), le calce a la devisa de lo signore l'una tutta turchina, l'altra a quattro charteri (*quartieri*) vermeglia, bioa e bianca, et ogni uno avia soa alabarda et daga ala lamana; al mezo de loro gliera una bandera ala devisa delo abà de tafetà verde e bianca, la quale portava Gian Per Roger, et gliera in mezo doi tambornini ala lamana con loro fluta (*flauto*) abigliati de memes (*nel medesimo modo*) che fasia bel vedere.....» (1).

Certo, non si vedevano tutti i giorni simili cortei: ma essi non mancavano mai ai *ricevimenti* delle spose dei Marchesi.

Questi *ricevimenti* hanno in Italia tutta una storia artistica e letteraria negli spettacoli grandiosi e nelle rappresentazioni profane.

Il borghesuccio o il nobiluccio conduceva alla sua casa lieta di suoni e di danze, l'amata sposa: e li seguiva romorosamente allegra la compagnia dei pochi amici e dei conoscenti; ma all'arrivo della nuova e bella marchesana era tutto il nostro popolo buono, entusiasta, espansivo, che si levava a giubilo ed a festa, con tutto il solito armamentario mitologico od allegorico o barocco, con gli spari, con le declamazioni; in qualche luogo con le pantomime, e da noi anche, nella città nostra, con qualche comedia.

Ed alle feste rumorose accorreva tutto un pubblico di forestieri; non escluse certe cortesie *inter.....regionali*, fra le diverse Case Principesche del nostro diviso Piemonte.

---

(1) Del Castellar, *op. cit.*, 467.

Così il Duca di Savoia, il 29 Settembre 1435, mandava il suo..... rappresentante a Saluzzo per la solenne occasione delle nozze di Ludovico I con Isabella figlia di Giovan Giacomo marchese di Monferrato.

Nel Vol. 81 dei *Conti dei Tesorieri Generali*, a f. 535 (1) è la chiara menzione che ci parla di un *Savoia*, così appellato, *araldo* del signor Duca inviato a dette nozze, con gli altri *mimi* (di commedia e di musica) del Duca stesso.

Giovanni Andrea Del Castellar, narrandoci di queste feste, ci dice più di una volta di quegli *ingressi* festosi, e ci dà buone notizie per il racconto storico delle usanze di questo tempo in Saluzzo. Una volta, ad esempio, fu fatta in un certo sito « una granda fraschata et soto uno grando giafaldo (*palco*) onda gliera sopra le dodes (*dodici*) sibile che diseno (*dicevano*) asai versi et herano abigliate richamente; anchora al canton delo giafaldo gliera una fontana che metia (*mettera*) vino negro et biancho et qui ne volia pigliare ne pigliava al piaser suo....» (2).

Qua e là per le vie, in luoghi propizi il corteo si fermava ad assistere a varie rappresentazioni: « alo intrare..... gli fu fato uno belo iocho et trato artiglieria asai.....» « ala porta de li Fia (fu fato) uno belo iocho, et de bona sustancia et gliera una persona che ripresentava Saluce.....» (3).

Se stiamo al Muletti, il marchese Ludovico II volle, nell'occasione dell'ingresso della sua giovane sposa Margherita di Foix, in Saluzzo (1492) quasi tutto riformato il castello, colle importanti *grisailles*, di cui restavano ancora negli inizi del sec. XIX le vestigia (4).

Anche gli archi trionfali si usavano: in occasione del passaggio per la città nostra del Marchese Giovanni Guglielmo di Monferrato con sua sposa Anna di Alençon, la comunità di Saluzzo, a detta del nostro cronista, ebbe a farsi

(1) *Arch. Camerale* di Torino.
(2) Del Castellar, *op. cit.*, 468-469.
(3) *Ibidem*, 471.
(4) Muletti, V, 334. Cfr. il mio op. su *Casa Cavassa*.

« grande honore ». «..... gli fesano a fare doi archi trionfali grandi l'uno a la porta de li Vacha, l'altro su la piassa chon certe representacione.....» (1).

Nè mancarono per le spose de' nostri Marchesi i vaticinanti epitalamî dei soliti poeti, lodatori di nozze per professione.

Margherita di Foix, già maritata, riceve gli omaggi calorosi di Bernardino Dardano, che la chiama la consolatrice di queste terre:

De Italia il resto e pien dangustia e noia:
Dodio: di peste: guerre: e tradimento:
Sol qui e salute: sol e pace e gioia!

Maddalena d'Hannebault, sposa dell'ultimo marchese regnante, Gabriele, ha nel giorno delle sue nozze (10 Dic. 1544) gli auguri del notaio Giacomo Jalva di Sampeyre (2); leggiamoli:

Die decima decembris, que fuit mercurii, anni 1544 illustrissimus princeps et excellentissimus dnus dnus noster dnus Gabriel marchio Saluciarum desponsavit in palacio Revelli illustrissimam et excellentissimam dnam dnam Magdalenam filiam illustrissimi dni de Anebaut regii magni almiraglii, qui fuit unus ex illis qui Dei gratia tractaverunt pacem inter invictissimos principes Carolum imperatorem et Franciscum regem Francorum de anno presenti 1544 supradicto et circa finem mensis augusti.

CARMINA

in laudem illumi marchionis et marchionisse Saluciarum in eorum nuptiis, que scripsi ego Iacobus Ialva notarius et vicepotestas Sancti Petri.

Debet Aledramo preclara Salucia quantum
Authori gentis nominis atque sui,
Tantum iure tibi debet, generose Gabriel,
Cui placet antiquum mox reparare genus.
Inclita Germanas inter Saxonia gentes
Et ducibus multis Cesaribusque suis
Has olim primis tribuisse Salucia iactat
Principibus sedes et rara bona suis.
Gallica nimpha, veni claros auctura penates,
Que tanto visa es nubere digna viro:
Sit tua virginitas avibus libata secundis,
Ac optata diu pignora redde brevi.
Unde erit ante decem quam luna repleverit orbes
Filius, antiquos qui bene reddat avos,
Moribus et referat factis ac ore parentes,
Et genus eternum continuare queat.
Assensere Dii, Charitesque, novemque sorores,
Annuit et Phebus dum movet arte chelim.

---

(1) Del Castellar, *op. cit.*, 474.

(2) Muletti, VI, 261.

Dovendo poi la nuova marchesana fare la solenne entrata in Saluzzo, gli amministratori del comune, convocato un generale consiglio nel dì 6 di gennaio 1545, unanimi deliberarono di riceverla con quella maggior pompa che loro concedeva la misera condizione della città dopo i patiti disastri. Nel consiglio tenuto il 24 del mese antecedente già erasi statuito di regalare alla marchesana una chinea bardata di panno in oro, e di ricevere la loro nuova signora sotto un magnifico baldacchino, accompagnandola con bandiere alle insegne della città: ora si ordinò che il baldacchino dovesse portarsi dai quattro Sindaci, con che però si vestissero convenevolmente in nero « dummodo honorifice se induant vestibus nigris de Frixia » (1).

Si stabilì poi in seguito che diciotto cavalleggeri con tre trombetti, quattordici eletti cittadini al seguito dei due podestà, tutti a cavallo, e la compagnia dei « pazzi », che contava in questo tempo 134 soci, tutti vestiti d'uno stesso colore, dovessero portarsi sino al guado del Po ad aspettar l'arrivo della marchesana per quindi accompagnarla alla città.

Per ultimo il consiglio ordinò che si avesse a preparare un teatro per rappresentarvi una comedia, « ad faciendam comediam ».

Per essa non trovo altro se non che i tre eletti per rappresentare dovevano avere due scudi ciascuno; quindi non si possono dare grandi notizie su di essa: essendo anche più lamentevole, pel caso nostro, la perdita di un volume, contenente in raccolta molti di questi « iochi », che doveano servire ad esempio alle varie rappresentazioni dell'epoca. Volume che sappiamo essere esistito, per testimonianza dello stesso cronista Giovanni Andrea Del Castellar.

* * *

Finite le feste, la sposa, condotta alla casa del marito, vedeva realizzato a pieno il suo sogno sospiroso di fanciulla.

(1) *Ord. Com.*, Arch. Com. di Saluzzo; *ad annum*.

Di qui s'iniziava l'opera sua, con le ineffabili gioie e con gli infiniti dolori di moglie prima e di madre più tardi.

Non trovo notizie particolari per Saluzzo sulla continuazione dell'uso del *morgingab*, o « dono del mattino » a quest'epoca per quanto si possa col Muletti stabilirne la costumanza nei secoli precedenti (1).

Era il lato bello della medaglia; la dura legge tante volte citata, si è incaricata di farcene vedere il lato brutto. I §§ 21 e 22 parlano di ben altre miserie: « De non hortando sterilitatem mulierum » e « De committentibus adulterium »(2).

In alcuni fogli ms., che trovai negli Archivi privati del Barone Giovanni Manuel di San Giovanni, è tutto un ricettario terapeutico « de imprignatione » e negli Arch. della Curia Vescovile di Saluzzo esistono alcuni verbali di processi di streghe, che, fra l'altre cose, sono state imputate di maleficii al..... riguardo!

Negli statuti del Comune di Verzuolo è stabilito che la moglie possa solo citare in giudizio il marito per..... diffamazione, quando per non meno di tre volte questi l'abbia chiamata in pubblico « meretrix! ».

E par che basti!

Ma su queste miserie risplendeva più bella, come luce benefica, la santità della missione della donna sull'indissolubilità della famiglia.

---

(1) Muletti, I, 161.

(2) *Appendice*, n. II.

APPENDICE

I.

Archivio
della Confraternita del Gonfalone
Saluzzo

1572, Settembre 6.

« Jnuentario de le robbe che mando a mia filia sposa de lo Doct.r Giouanni Gileti.

P° Uno leto d' bosco con materasso e fodra.

Jt Una cassa di noce

« Camiscie n. 12 e mesa dozina e una de seta

« Pesse de tela in 16mo e 14mo n. 4

« Seruiette, due pesse

« Toualie da petinarsi, una pessa

« Fodrette para 5

« Linzuoli n. 6, e n. 2 lavorati de lino

« Scufie da notte n. 6

« Mantili n. 2 longhi e uno corto.

« Una filza de corali con li paternostri d'oro e avemarie

« Una sotana de ormesino noua

« Una saia berrettina (1) de seta per la festa

« Una sotana paiata di damasco frusta

« Uno giuppone di tella ricamato de seta

« Uno robone di frisa cremesi

« Una uesta de ueluto con due uie de passamano e la sotana guarnita de pisetti

« Uno giupone e due paia di manighe

« Due para de calse da dona de seta morella

« Una margarita agucchia con pietre da festa

« Una panatera e salini

« Due cucchiari e forchete d'argento.

« Altre cose de la cusina, con sigilino, scaldamano, scodele, cauagne che non si sono descrite.

(1) Copribusto di color cenerognolo.

II.

Archivio privato
del Barone Manuel di San Giovanni
Saluzzo

1563, Aprile 15.

Copia estratta dall' « *Jnuentariu n Jnstrumentorum et Jurium Communitatis..... Saluciarum.....* »

a. f. 20

« Ad honorem dei et beate marie virginis »

« JNFRascripta ordinamenta fuerunt facta et composita per discretos viros Capitulatores comunitatis Saluciarum electos in pleno et generali consilio comunis et hominum dicti loci sub anno domini m° ccccxxxix judicione duodecima super vestimentis defunct°rum et mulierum et hominum et super nuptiis et eis pertinencijs rebus.....

« Et Ego Johannes Constancius alfacij ciuis saluciarum publicus Jmperiali auctoritate notarius jnfrascripta capitula per suprascriptos discretos viros ellectus et rogatus recepi et scripsi subscripsi cum apposicione mej soliti signj tabellionatus

die Jouis quarta mensis Decembris anno dni supradicto

Quae infrascripta capitula sunt addenda capitulis
huius Ciuitatis in Colacionibus prima et III^a^ de maleficijs.

j — De vestibus Defunctorum
tj — De non plorando post mortuos
iij — De non loquendo sub porticu ecclesie
iiij — De donis funerum
v — De grano donando ecclesie pro funeribus
vj — De numero candelarum

Sequuntur capitula

j — De sartoribus et sarturicibus R^cA^

ij — Quod homines et precipue clerici uel ecclesiastice persone camisias escapatas non deferant, nec diploydes nimis encolatos

iij — De bottonibus ad seraballam et ad pectus

iiij — De caligis fodratis taffeta[tis] et stampatis uel contigiatis; et de non eundo in planellis, meretricibus exceptis

v — Quod nulla persona homo uel mulier deferat in veste lapides valde preciosos et margaritas

vj — De impune portando margaritas super anulum et collare auri vel cum iocalibus et aliis quibusdam similibus rebus

vij — De bendellis, lapidibus, grillandis portandis super caputeum cappellinam et scufiam mulierum

viij — De frontalibus

Sequuntur capitula

ix — De impromissis vel de matrimonio pro verbo et de sponsalibus capitula

x — De instrumentis dotalibus et de testibus et notario

xi — De dote

xij — De anulum donando a marito tantum et de aliis donamentis consuetis

xiij — De convivio matrimonii promissi

xiv — De fardello domine iurate, vel agreo.....

xv — De sponsalibus celebrandis

xvj — De sponsis transeuntibus de consanguineis et vicinis ad eos sotiandos

xvij — Quod liceat Abbati stultorum facere barrerias

xviij — De livreis donandis

xix — De ciabra et baccanalibus non fiendis exceptis trombetis.

xx — De convivio, de ballis et coreis faciendis et de tripudio die nuptiarum

xxi — De non hortando sterilitatem mulierum

xxij — De committentibus adulterium.

III.

Archivio privato
della Famiglia Muletti - Verzuolo

1490, Agosto 20.

Saluzzo - XIII - f. 287
(Copia) *

In nomine Dni amen. Anno ejusdem Dni millesimo quadrigentesimo nonagesimo indictione octava et die vigesima mensis augusti Actum in castro Salutiarum videlicet in camera turris nove Presentibus spectabilibus D. Stephano Cremonense, Hectore de Bellangeriis ducalibus Mediolani et Ferrarie cancellariis et oratoribus, Pirro naturali Salutiarum, Carolo Condomino Montilii magistro hospitii infrascripti D. Marchionis, Ludo-

* Cfr. la « Ratificanza di Margarita di Saluzzo del suo matrimonio con Antonio Maria d'Aragona di S. Severino con constitutione di Dote soura le terre oltre il Tanaro e specialmente Mulassano, Mombarcaro, Dogliani, Marsaglia, Belvedere, Bonuicino, Rodino, Castiglione, Cissone, Lequio, Camerana e Somano » in *Arch. di Stato* di Torino, Marchesato di Saluzzo, Prot. Stanga, a f. 53.

vico de Bechetis secretario infrascripti D. Antonii Marie, Johanne Andrea et Augustino de Salutiis ex Dnis Paysane, Jeronimo de Bechetis milite, Jerolamo et magistero Andrea de Castellanis de Allessandria Fisico Marchionali testibus ad infrascripta omnia et singula vocatis et rogatis. In quorum testium et mei notarii infrascripti presentia Illustris et magnanimus Dnus Antonius Maria de Aragonia de Sancto Severino armorum capitaneus sciens et notitiam habens de hiis omnibus, que gesta fuerunt hiis proximis diebus elapsis in castris felicibus Illustrissimi et excellentissimi D. Ludovici Marie Sfortie Vicecomitis Locumtenentis generalis Illus.mi et excel.mi D. ducis Mediolani circa constitutionem dotis Illustris Dne Margarite filie Illus.mi et excel.mi principis D. Ludovici Marchionis Salutiarum sponse prefati D. Antonii Marie, sciens quoque ratificationem factam die decima octava hujus per partes, obtulit se ipsi Dno Marchioni presenti et intelligenti facere et adimplere pro parte sua omnia, ad que tenetur vigore pactorum contentorum in instrumento predicte constitutionis dotis recepto in ipsis castris per egregium Vincentium Gallinam et quoniam inter cetera continetur quod dictus D. Antonius Maria teneatur prestare fidelitatem et homagium pro castris et locis pro dicta dote constitutis et recognoscere in nobile et rectum feudum ab ipso D. Marchione prelibatus D. Antonius Maria requisivit gratiose prefatum D. Marchionem, ut eum dignetur investire de castris et locis in causam dotis predicte ac in nobile et rectum feudum quemadmodum in dicto instrumento continetur, offerens se paratum promittere et jurare, prout requiritur, prelibatus vero D.nus Marchio considerans pacta et federa supradicta penibus observari, tenere presentis publici instrumenti investivit gratiose et retinuit per se et suos heredes in causam dicte dotis cum ense uno, quem in suis manibus traddidit, interveniente simul oris osculo et caritativo amplexu prefatum D. Antonium Mariam presentem et acceptantem pro se et suis heredibus legitimis ex dicta filia nascituris de omnibus et singulis locis et castris in dicto instrumento expressis, videlicet de castro et villa Mullassani, castro Montisbarcherii cum pertinentiis, castro et villa Doliani, castro et villa Marsalie, castro et villa Belvidere, castro et villa Bonvicini, castro Rodini, castro Castillioni, castro Zissoni, castro Lequii, castro Cameirane, castro Somani cum omnibus et singulis aliis locis, castris et villis existentibus ultra Tanagrum et sub dominio et jurisdictione ipsius D. Marchionis sub illis modis et formis, quibus assignata et constituta fuerunt pro dicta dote scilicet cum mero et mixto imperio et omnimoda jurisdictione ac omnibus fructibus, redditibus et proventibus dictorum castrorum et locorum pro juribus ad ipsum D. Marchionem spectantibus dumtaxat et salvo jure vassallorum in dictis locis et castris, seu aliquibus ex eis existentibus ac sue superioritatis et quemadmodum in dicto instrumento apparent constituta et assignata ita quod a modo dictus D. Antonius Maria dicta castra et loca ut supra infeudata habeat, teneat et possideat ex causa dicte dotis in verum, rectum et nobile

feudum pro se et suis heredibus ut supra teneaturque jurare ipsum D. Marchionem prout natura talis feudi exigit et requirit etsi aliqua usurpantur per alios, teneatur si voluerit ipse D. Antonius Maria si voluerit ita recuperare, ut in dicto instrumento actum fuit. Qua quidem investitura, ut premittitur, facta prefatus D. Antonius Maria promisit et juravit homagium et fidelitatem, manibus corporliater tactis scripturis in manibus prefati Dni Marchionis et quod a modo erit bonus et fidelis vassallus ipsi Dno Marchioni et suis in marchionatu legitimis successoribus pro dictis rebus ex causa dicte dotis infeudatis et tam ipse, quam ejus heredes ut supra, facietque et adimplebit pro dicto feudo omnia et singula què in capitulis nove et veteris fidelitatis uberius continentur, quibus sic peractis prefatus Dnus Marchio predictam investituram ex causa predicta, ut supra factam et prefatus Dnus Antonius Maria dictam fidelitatem prestitam attendere et observare promiserunt et nullo tempore contrafacere vel venire per se vel alium sub refectione omnium damnorum interesse et expensarum et obligatione omnium bonorum suorum Renunciantes omnibus exceptionibus, quibus contra premissa facere possent vel venire, de quibus omnibus et singulis premissis prefati Dni preceperunt mihi notario infrascripto publicum fieri instrumentum ad opus cujuslibet ipsarum partium ac quorum interest vel poterit interesse.

Et ego Franciscus Stanga de Valfenaria notarius.

IV.

Archivio privato
della Famiglia Muletti - Verzuolo

1507, Luglio 30.

Saluzzo - XIV - f. 86
(Copia)

Margarita de Fuxo Marchionissa Saluciarum Tutrix, et administratrix, ac curatorio, ed amninistratorio nomine Illus.mi filii nostri Amantissimi D.ni Michaelis Antonii Marchionis Saluciarum Curam Reipublice marchionalis semper habentes, et subditorum marchionalium commodum investigare, et incommodum evitare cupientes, ut Marchionatus commoditas integra persistat, et singulorum subditorum marchionalium status, et utilitas jugiter conservetur cum experientia et veraci testimonio intellesserimus non nullas ingratas mulieres post illis constitutas honestas, et sufficientes dotes per eorum parentes, fratres, consanguineos, et attinentes, secuta morte dictorum parentum non erubescentes iterato recurrere ad illorum bona, legiptimamque, et alias portiones petere, et aliquid extorquere, ob quod multi nobiles, et plures bone familie depauderantur

excidunt, et ad nihilum redducuntur, ad quod quantum possumus, sicuti nostre convenit autoritati, providere volentes pro bono subditorum marchionalium, et tocius reipublice, matura superinde deliberatione preabita Tenore presentium ex nostri certa scientia, et de potestatis plenitudine presenti decreto perpetuo valituro statuimus, ordinamus, et decernimus, et in toto marchionatu, et dominio Saluciarum mediato, et immediato et inter Vassallos, ac feudatarios protinus observari, et eciam ad nobiles, et ipsos vassallos illud extendi iubemus Videlicet quod si est, vel fuerit aliqua mulier in locis marchionatus, et dominii Saluciarum mediatis, et immediatis habens fratres utrinque conjunctos, vel fratrum predictorum filios, que fuerit a patre, vel a matre, vel a fratre, seu fratribus suis dotata, viventibus, seu defunctis parentibus Quod ipsa mulier non possit aliquam partem in posterum petere ipsis fratribus vel filiis dictorum fratrum in bonis paternis, vel maternis, sed contentetur de dote sibi data a patre, vel a matre, vel a fratre, seu fratribus, dummodo a fratre sibi fuerit data dos secundum qualitatem sui gradus, et secundum quod sue facultates patiuntur nisi per patrem ipsius, vel matrem, vel fratrem aliter in eorum ultima voluntate ordinatum fuisset. Filia vero dotata a patre habens fratres consanguineos tantum, non sit astricta huic decreto quoad bona materna, sed jura in dictis bonis, et hereditate ejus matris competentia sint salva Nisi idempnem quitationem fecisset. Filiabus autem maritatis non habentibus aliquos fratres hoc decretum non prejudicet, sed ipse in dispositione juris communis remaneant. Filia etiam nondum maritata, que fuerit a patre instituta in ejus ultima voluntate in certa parte, seu re pro futura dote, possit illam partem, seu rem tantummodo petere, et non ultra in bonis paternis, et maternis, seu fraternis, sed ab ipsis, mediante dicta institutione, sit exclusa. Preterea cum in pluribus locis predicti marchionatus, et dominii sint statuta circa premissa disponentia, alias per Illus.mos D.nos Marchiones Saluciarum Communitatibus, et hominibus locorum concessa, eadem statuta juxta eorum mentem, et concessionem ipsis hominibus observari, et illis per hoc decretum nullatenus derogatum esse decernimus Mandantes quibuscumque officialibus marchionalibus mediatis, et immediatis sub pena ordinaria, ut, his receptis, hoc presens decretum publicari voce preconis faciant in locis consuetis, et in voluminibus statutorum registrari. Ad quorum testimonium presentes fieri jussimus, et sigillari, et executas presentanti restituere. Datis Saluciis die penultima Julii M.DVII.

V.

Archivio Comunale di Saluzzo

Ordinati 1540-1545 (ad annum)

1542, Gennaio 1.

In nomine Dni. amen. Anno ejusdem Dni millesimo quingentesimo quadragesimo secundo indictione decima quinta et die prima mensis januarii Actum in civitate Saluciarum videlicet in aula palatii ejusdem civitatis, ubi solitum est teneri consilium coram nobili Federico Vacca honorando Potestate ejusdem civitatis, presentibus ibidem nobilibus Baptista, Johanne Constancio Alfacii et Johanne Petro Mondeti civibus Salutiar. testibus ad infrascripta omnia vocatis et adhibitis. Universis et singulis sit manifestum, quod cum annuente Deo ad connubii tractatum et matrimonii inter Illus.mum et Excell.mum D. nostrum D. Gabrielem marchionem Saluciarum et Illus.mam Domicellam Dnam Magdalenam filiam Illus.mi D. Glaudii Danebault Regii Marexalli et in Italia Proregis generalis deventum fuerit et ad facilius sufferendum onera matrimonialia ad dotium constitutionem ad summam franchorum regie monete quinquaginta millia ascendentem pro quarum cautione et in omni casu restituendarum dotium, quem Deus avertat, equidem restitutioni requisiti urbaniter fuerunt homines et universitas Saluciar. requisitionique, ut premittitur facte morem gerere cupientes admodum, desderioque desiderantes id per solempnem celebrationem eodem summo, maximoque Deo propiciante perfici. Ea propter ibidem personaliter constituti nobilis Franciscus Arnaudi et Georginus Testatoris sindici civitatis Saluciar, nec non spectab. D. Constantius Caroli juris utriusque doctor, ac nobiles Franciscus Rizardi Jacobus Vacha, Antonius Bocazetti, Franciscus Martina, Franciscus Vincentius Ruffineta, Alexander Mulaxani, Johannes de Vena, Franciscus Tiberga, Thomas Laurenti, Cathalinus Gastaudi, Franciscus Violi, Gabriel Faxoij, Bernardinus Laurenti, Antonietus Zonchi, Jofredus Ciberi, Sebastianus de Rubeo, Joseph de Cardeto, Thomas de S. Sixto, Franciscus Vacha, Michael de Serponte, Bernardus Borgarelli et Stephanus Galateri omnes de consilio et credentia prementionate civitatis Saluciar. totum consilium et credentiam universitatis et hominum Saluciar. facientes et universos communitatem et homines dicte civitatis representantes suprafactorum credentialis reformationis ordinamenti et deliberationis formam insequentes nomine et vice credentie et universitatis ac hominum civitatis predicte Saluciar. ac omnibus melioribus nomine, via, jure, forma et effectu, quibus magis, melius et validius potuerunt et possunt citra quorumcumque aliorum procuratorum dicte comunitatis hactenus constitutorum revocationem feceruut, constituerunt, creaverunt, et solempniter ordinaverunt, ac faciunt, constituunt, creant et solempniter ordinant dicte

communitatis et hominum Saluciar. veros, certos nuntios et indubitatos procuratores, actores, factores, et negotiorum suorum infrascriptorum gestores et quidquid melius de jure dici et esse potest, videlicet Rev.mos. Dnos Jacobum de Sancto Juliano Episcopum Adurensem et Baldessalem de Salutiis Paysane et Castellarii condominum absentes tamquam presentes et ipsorum quemlibet in solidum specialiter et expresse ad nomine et vice communitatis et hominum predictorum dotes supramentionatas constitutas vel aliter constituendas, componendum seu constituendum additamentum seu donationem propter nuptias ad opus et infavorem prelibate Illus.me Domicelle super et in bonis communitatis et hominum predictorum mobilibus et immobilibus juribusque et actionibus quibuscumque specialiter et universaliter et prout melius visum fuerit in tuto promittendum et cum quibus expedierit conveniendum et paciscendum, ponendumque et collocandum pro rata parte tangente ad communitatem Saluciar. de toto marchionatu Saluciar. de dotibus, additamento, seu donatione propter nuptias massa eorundem super universu statu, dominio, terris, et locis status marchionatus respective facta et imposita pro eisdem dotibus ac additamento prelibatam Dnam Domicellam eorum futuram Dnam Marchionissam super et in eisdem bonis et quos expedierit cautos et securos promittendum et faciendum et eas de hinc cum vel sine additamento memorato pro eis et premittitur contingente prelibate Dne Domicelle illi seu illis cui vel quibus dotium restituendarum jus et casus dederit, reddere et restituere infra tres annos post eventum casum restitutionis dotis predicte et pro premissis omnibus et singulis bona dicte communitatis et hominum pro rata parte ad eos tangente obligandum pignorandum et ipotecandum pignorique et ipotece speciali vel generali subjicendum et supponendum, instrumenta quecumque in valida juris forma rogandum et fieri faciendum, cum hac tamen conditione et pacto expresso..... [*manca il resto*]

EXCURSUS

I « folli » di Saluzzo
e la loro soppressione nelle nozze in rapporto colla reazione contro l' « eresia » ?

Fu detto che le società dei « pazzi » o « folli » sono diretta figliazione delle badie gioiose dei *fous* e degli *innocenti*, avanzi di tradizioni pagane, che il Cristianesimo non era giunto a sradicare, e « che s'erano anzi stabilite nel tempio stesso e lo turbavano in certi giorni con un vero delirio profanatore »,

Ferdinando Neri (1), da cui piglio il concetto, in un suo denso opuscolo — che segnò un bel passo innanzi nello studio delle gioconde tradizioni del nostro Piemonte, e svolse con scrupolo di indagine e sagacia di pensiero l'argomento non nuovo, ma difficile — fece suo il voto del Novati, nel desiderio che uno storico esatto e vigile sorga, « il quale sappia avanzare le semplici raccolte aneddotiche, e penetri in un fatto che s'involge così a dentro nell'oscura coscienza medievale. »

Il Gabotto afferma che le « Abbazie degli stolti » o « società dei giovani » erano, sotto diversa ospetto, la logica e necessaria continuazione delle così dette « Società popolari », o « del popolo » che rappresentavano lo spirito innovatore non soltanto in politica, ma anche in materia religiosa, favorendo la dissidenza contro il cattolicismo.

Anche il *Codex Fabrianus* ci prova questo moto di ribellione e d' « eresia » nei *soci*, inconsci magari da principio nel rumoroso *charivari*, che, condannato inutilmente, aveva finito di vincere, ed era stato accettato e sancito nelle tradizioni ufficiali di queste allegre compagnie.

Saluzzo vide fiorente la società dei « pazzi » ne' suoi tripudi e nelle sue feste, ne' suoi banchetti e ne' suoi chiassi

(1) *Op. cit.*

assordanti ai matrimoni, nelle sue parate ai ricevimenti di principi e di vescovi: ma ciò che è più importante è la prova *positiva* (oltre alla semplice *negativa convincente* che il Neri in giusto modo seppe dare) che la sua storia ci porge dell'estinzione di esse società, verso il 1560 e il 1570, proprio quando s'iniziava con novello ardore quella reazione terribile contro l'eresia, che fu poi continuata dai nostri principi sabaudi nelle regioni saluzzesi.

Non è il caso ch'io ripeta le buone affermazioni del Neri sugli usi e costumi di queste « abbadie », ma mi piace avvertire che non ne rimaneva escluso l'elemento nobiliare, per quanto il Gabotto lo voglia tenace difensore della più scrupolosa tradizione religiosa.

Michele Vacca, fratello dei vescovi di Ascalona e di Nicomedia, podestà di Saluzzo, membro insigne di una delle 12 famiglie dichiarate nobili dal Marchese Ludovico I, nel 1507 e « abà de li foli » e « vestito tuto seda..., a chavalo hacompagnato de cinchanta *de li più eslecti homeni* de Saluce tuti vestiti a la lamana o chotoni vermegli tuti tagliati in più logi, in testa ogni uno uno boneto de escarlata con suo piumasso, tuti li giponi de tafetà gialdo, le calce a la divisa de lo signore l'una tuta turchina, l'altra a quatro charteri vermeglia, bioa e bianca..... » esso « abà de li foli » muove solennemente incontro al Marchese Michele Antonio, che il 2 di marzo da Revello faceva il suo ingresso in Saluzzo.

Non furono mai notate le circostanze segnateci dalla penna arguta di quel buon cronista che fu Giovanni Andrea del Castellar; ma io, che in quegli « *eslecti homeni* » e in quel « *Michelet Vaca nobile* » vedo qualcosa che non è tutto conforme alla comune opinione, che ritenne fino a ieri come una emanazione tutta *popolare* (nel più stretto senso della parola) il sorgere e il pullulare di queste *badie*, ricordo il fatto singolo, pigliandomi ben guardia di generalizzarlo, se prima altri dati da altre regioni non verranno a comprovarlo nella sua chiara importanza.

Non dirò cose nuove sui « folli » di Saluzzo che pur s'informavano alle gioiose usanze — forse più qui che altrove —

delle finitime regioni d'oltr'alpe. Cito ad ogni modo una interessante copia d'un documento, esistente negli Archivi della Confraternita dei Disciplinati di Saluzzo (strana locazione che associa i ricordi d'una drammatica profana ad una sacra!) dalla quale traspare che avevano — questi *monaci* — la facoltà di eleggere annualmente un abate il quale doveva presiedere alle danze ed alle feste.

Alla celebrazione dei matrimoni i « folli » avevano il diritto di aspettare ad un determinato sito la sposa e chiuderle il passo, finchè avessero riscosso qualche cosa di *gaggio* da essa. Era lecito alla « società » di far le beffe al vedovo che passava a seconde nozze, di caricarlo sur un asino e di condurlo con assordante *baccanale* per le vie del luogo. Avevano essi il diritto di far pagare, in occasione di un qualche ballo, a chiunque avesse voluto danzare una contribuzione speciale. Potevano impunemente recidere nei boschi comuni quanto fosse occorso di fronde e rami per far la « frascata » o la « scena », che — qui a Saluzzo - per lo più si erigeva di fronte al Castello, proprio dove ora sorge la spaziosa loggia, costrutta appunto a spese della Comunità, oltre che per l'uso dei mercati per evitare quella spesa annuale, a cui la Civica amministrazione si era sobbarcata, per la provvisione ogni anno delle necessarie fronde per la formazione dei frascati.

Archivio
della Confraternita del Gonfalone
Saluzzo

1533.....

(Copia) *

Excellentissime Princeps. Humiliter exponitur parte juventutis et pubis locorum Lotuli, Cellarum et Alme humilium et fidelium subditorum de societatibus stultorum et mali guberni ipsorum locorum, verum esse, quod per longa et longissima tempora soliti sunt ipsi exponentes singulis annis pro choreis et aliis jubilationibus ac solemnitatibus festivis suis

* È una pagina interessante dei « Capitula et ordinamenta Vallis Mayranae a Ripo Breixino supra, una cum nonnullis immunitatibus eidem concessis » — *Capitula abbatiarum locorum Lotuli, Cellarum et Almae.* — Il barone Manuel di S. Giovanni l'aveva già menzionata (*Mem. Stor di Dronero*, 128); la tradusse Vayra in *Un gran decaduto* cit.

loco et tempore exercendis deputare Abbatem unum in quolibet ipsorum locorum cum omnimoda potestate pertinente ipsis Abbatibus, ut in talibus solent, quodque supplicatur, quod dignetur prefata Excellentia vestra eisdem impartiri licentiam, prout melius de jure fieri potest, quod possint et valeant ut supra sibi ipsis eligere et deputare Abbatem unum in quolibet ipsorum locorum quotiescumque casus et voluntas fuerit ipsorum exponentium.

Item quod dicti Abbates, seu aliqui ex dictis societatibus possint et valeant libere et impune toties quoties casus evenerit pro aliqua sponsa forense seu de predictis locis Lotuli, Cellarum et Alme transeunte seu exeunte per, seu extra ipsa loca, seu territoria predictorum locorum exire et egredi cum societatibus eorum, seu aliquibus ex eis extra ipsas villas et loca predictis facere barreriam et omne illud obstaculum dictis sponsis sic transeuntibus seu exeuntibus ex eis, prima vice retinere donec et quousque fuerint ipsi sponsi seu sponse concordes cum ipsis Abbatibus seu altero ipsorum et illius ville, seu aliquo alio ex Monacis et quod possint accipere seu capi facere aliquid pignus seu gagium illudque penes ipsum Abbatem illius ville seu territorii, in quo transiet ipsa sponsa, reducere et reponere et illud tenere donec fuerint concordes cum ipso Abbate et fuerit satisfactum, ita tamen quod non possit ipse Abbas seu Monaci plus petere nec habere a qualibet sponsa, quam ad rationem de floreno uno pro centenario datorum pro dote et faciant ipsi Abbates dare collationem transeuntibus.

Item quod ut supra quotiescumque evenerit casus, quod aliquis, vel aliqua ipsorum locorum Lotuli, Cellarum et Alme transiverit ad secundas tertias seu quartas nuptias et ultra, quod Abbas illius ville predictorum locorum cum suis Monacis et consociis, ut supra, ipsis sic transeuntibus ad secundas nuptias et ultra possint et valeant libere, ut supra facere eidem Jabramaritum, seu bachanalia ipsumque ponere super Asino, prout consuetum est et omnia alia facere, que soliti sunt ipsi Abbates facere, in premissis una vice tantum et volens talis persona ad secunda vota transiens solvere Abbati testonos duos, non fiat Jabra maritum, nec alia molestia detur.

Item quod ipsi Abbates, impune ut supra, omnibus et quibuscumque personis chorcantibus in ipsis locis Lotuli, Cellarum, Alme, seu altero ipsorum locorum, sive sint de societatibus, seu alio quocumque modo, qui recusaverint, seu recusare potuerint solvere, prout est consuetudo in aliis locis circumstantibus possint et valeant ipsi Abbates cum eorum comitibus libere et impune ipsos sic solvere recusantes gagiare usque ad summam contentam pro parte singulorum ipsorum.

Item quod ipsi Abbates ut supra impune possint et valeant, seu alter ipsorum possit et valeat libere et impune sine licentia Sindicorum seu Consiliariorum ipsorum locorum ad minus damnum scindere nemus in nemoribus silvestribus communibus sive non nemorum et hoc pro faciendo frascatam.

Item quod ipsi Abbates, seu alter ipsorum possint et valeant libere et impune scindere et capere unam arborem in quolibet ipsorum locorum more solito figendam, prout ipsi Abbates cum eorum comitivis in quolibet mense Maij decreverint in nemoribus silvestribus communibus ubicumque voluerint in eorum jurisdictione sive facta sint bannita nemorum, sive non.

Item quod si aliquis ipsorum Monacorum earundem Abbatiarum dictorum locorum Lotuli, Cellarum et Alme sit vel fuerit contumax seu rebellis aut inobbediens pro faciendo aliquod ex pertinentiis dictarum Abbatiarum, quod ipsi Abbates seu Abbas ejusdem loci possit, et valeat ipsum et ipsos sic rebelles et contumaces punire, et condemnare ad sui libitum et si judicatum solvere noluerit, quod ipse possit eos gagiare illudque gagium emere volenti deliberare incontinenti cum potestate ipsum recatandi per decem dies sequentes et ponatur illud gagium sive pignus et applicetur aliis consociis ipsius Abbatie ac ipsi Abbati, que omnia et singula suprascripta placeat Excellentie sue confirmare prout non diffidunt obtinere, quam conservet Altissimus ad vota et augeat.

Alla qual supplica il Marchese Francesco « trovando che le cose domandate erano consone all'onestà » rispondeva con questa seguente *Confirmatio seu admissio,* con cui convertiva i citati capitoli in formale privilegio.

Ibidem. *1533, Giugno 20.*

Franciscus Marchio Salutiarum Visis supplicatione et capitulis presentibus annexis et cum requisita ipsorum supplicantium sint honestati consona, tenore presentium eisdem supplicantibus et cuilibet universitati juvenum locorum Lotuli, Cellarum et Alme, quorum parte dicta supplicatio nobis extitit presentata, eadem capitula subannexa et in pede ejusdem supplicationis descripta concedimus licentiamque ipsis universitatibus et cuilibet earum impartimur omnia et singula in eis contenta faciendi exequendi et adimplendi libere et quibuscumque in contrarium facientibus seu facere volentibus non obstantibus. Has sigillo nostro munitas in testimonium concedentes. Dat Salutiis, nobis absentibus, quia sic fieri jussimus, nostri absentia non obstante, die vigesima sexta Junii millesimo quingentesimo trigesimo tertio. — Albertus Vicarius generalis.

De Rebuffis.

Tornan con questi i ricordi del *Maggio*, e gli abusi che ne venivan di conseguenza fino ..... al furto dei polli alla campagna per ammannire i lauti banchetti. Abusi che si generalizzavano, ed ai quali certe volte non rimanevano estranei gli stessi ecclesiastici, se ricordiamo con quanta severità il

Cap. 81° delle Costituzioni sinodali di Mons. Tornaboni, Vescovo di Saluzzo (1516) proibisca il vergognoso *charivari* della « zabra ».

Ma a poco a poco — cogli infruttuosi tentativi dei *riformati* nelle alte valli del Varaita, della Maira e del Po — s'invigoriva possente e minacciante la reazione contro i rilassi costumi e le nuove audaci predicazioni.

Già i vescovi stigmatizzavano certe invalse usanze, fra le quali celebre quella dell' entrata e del giro chiassoso per le navate della Chiesa Cattedrale dei buoi aggiogati ai carri e guidati dai coloni briachi..... in onor di S. Chiaffredo e della tradizione: — per quanto anche qui non ci sia chiara la parte che a questi *baccanali* prendessero i « folli ».

Si succedevano con più rapida frequenza i Sinodo che venivano ad imporre leggi rigorose ai preti, e facevan sentire l'influsso della reazione anche ai laici; finche se la cittadinanza stessa non fu stufa di questi abusi, insorse nel suo ordine perentorio chi già aveva prese severe misure in riguardo ai settarii, che preparavano fin da questi tempi la terribile rivolta nel Delfinato e nelle nostre valli.

Così mentre i Vescovi del nostro Piemonte si scagliavano, chi più chi meno, contro queste usanze; taluno esortando i fedeli ad erigere croci — come contro l'eresia — in luogo dei « maii, inventati *per diabolica guggestione* » (1). Luigi di Borbone, duca di Montpencier, per ordine del Re di Francia, nel 1566 ai 16 di Gennaio dava l' ultimo crollo all' abbadia degli stolti di Saluzzo, inibendo a qualsiasi cittadino di far parte di essa nei termini che appaiono dalle qui unite lettere datate da Grenoble, e che qui riporto — dall'Archivio citato della Confraternita — a *prova positiva* convincente di quanto affermava il cit. a. Ferdinando Neri.

Ibidem. *1566, Gennaio 16,*

Loys de Bourbon duc de Montpencier, pair de France, souverain de Dombes, prince de la Roche-sur-Jon Daulphin d'Auvergne gouverneur, et Lieutenant general pour le Roy en Daulphine au primier des huissiers

(1) Vayra, op. cit., 736.

de la cour de parlement, ou sergent royal dalphinal sur ce requis salut. Suyvant..... mis au bas de la requeste cy joincte soubz contreseel presantee de la part des scindicz, et communaute de la cite de Saluces. A leur requeste Nous..... mandons et commandons par ces presentes faire inhibitions, et deffence de par le Roy..... et nous sur peyne de cinq cents livres damende a tous ceuls quil appartiendra, et aussy generalement, et a voix de crie publicque aux lieux en tel cas acoustumes de faire aulcunes assemblees soubz colleur, et pretexte dabaye des folz et de mal gouvernement, et aussy de faire aulcungs couppements de boix, rameaulx, arbres, ou branches de boix, compositions, ou exactions ou hommes maries ou remaries, et en cas d'opposition lesditz inhibitions..... tenant adjourner les opposants a certain, et competant jour competant jour comparoir perdevant ladicte court pour venir dire leurs causes d'opposition et sur ce proceder comme de rayson. Et a ce faire..... pouvoir, et permission. Donne a Grenoble en parlement seizieme Janvier mil V. soixante six.

Par la cour Bertrand.

(L'originale manca; la copia è di mano di Delfino Muletti, e si riporta colla stessa grafia, colla medesima interpunzione, e coi puntini segnati al testo mancante).

GETTY RESEARCH INSTITUTE
3 3125 01451 4646